Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — Roma — Venerdì, 18 luglio — Numero 167

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 594 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Pavia, in conformità delle condizioni contenute nello schema di convenzione in data 30 aprile-23 ottobre 1912, quella parte della piazza d'armi di Porta Milano in detta città che dopo la collocazione dei recenti impianti ferroviari è rimasta a disposizione dell'Amministrazione militare ricevendo in cambio i terreni già di proprietà Galbarini all'uopo acquistati dal Comune medesimo unitamente all'importo della differenza in danaro fra i due prezzi nell'ammontare di L. 82.454,98.

L'importo in danaro sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato « Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni ecc. », ed assegnato ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra a termini degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496 e 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361.

Art. 2.

È dichiarata opera di pubblica utilità agli effetti delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, la costruzione, da eseguirsi dal comune di Pavia giusta l'art. 11 dello schema di convenzione suindicato, del tronco stradale, con ponticello in muratura sulla Roggia Carona, che partendo dalla strada comunale di Mirabello metterà ai terreni ex Galbarini nei quali sarà sistemata la nuova piazza d'armi del presidio ed alla restante parte dei terreni comunali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI — SACCHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

SCHEMA DI CONTRATTO concordato fra l'Amministrazione militare ed il municipio di Pavia, per la permuta di terreni demaniali facenti parte della piazza d'armi di Porta Milano, con altri terreni di proprietà del predetto Municipio e già attinenti al tenimento Galbarini in detta città.

Art. 1.

Il municipio di Pavia cede e trasferisce in piena ed assoluta proprietà al Demanio dello Stato, e, per esso all'Amministrazione militare, i terreni indicati con tinta rosea nel disegno annesso al presente contratto, di cui si dichiara formare parte integrante, costituenti il già tenimento Galbarini dal Municipio stesso acquistati al rogito del notaio Innocenzo Perna con atto del 10 gennaio 1907.

Il triangolo di terreno *A, B, C* della superficie di metri quadrati 105 in angolo di levante con mezzodì dei terreni ceduti è escluso dalla cessione, e ciò per conservare il libero accesso ai terreni municipali dalla nuova costruenda strada derivata dalla comunale Mirabello.

Analogamente è esclusa dalla cessione la striscia di terreno *D, E, F, G, H, I* larga tre metri ed avente la superficie di metri quadrati 732.67 parallela e adiacente alla linea di confine determinata dalla mediana della Roggia Grande e del canale adacquatore che ne deriva, e ciò per conservare al Comune il libero accesso alla Roggia Grande suddetta allo scopo di derivarne le acque ad uso irrigazione dei residui terreni.

Pertanto i terreni che il comune di Pavia cede all'Amministrazione militare hanno la superficie risultante di metri quadrati 215.739,70.

Art. 2.

I terreni di cui all'articolo precedente che il municipio di Pavia cede in proprietà all'Amministrazione militare sono distinti in catasto nuovo al foglio XII Corpi Santi coi nn. 50, 51 (in parte), 56 (in parte), 57 (in parte), 58 (in parte), 59 (in parte), 60 (in parte), 61 (in parte), 62 (in parte), 63 (in parte), 67.

Essi confinano a nord per una parte colla striscia di terreno *D, E, F, G, H, I* di cui all'articolo precedente, la quale rimane di proprietà comunale, e per l'altra parte coi terreni di proprietà dei fratelli Albertario a mezzo di linea determinata dalla mediana della Roggia ivi corrente; ad ovest colla strada Alzaia del Naviglio a mezzo di linea retta determinata da numero due termini lapidei, a sud ed a levante colla rimanente parte dei terreni costituenti l'ora detto tenimento Galbarini a mezzo di linee rette determinate da numero cinque termini lapidei.

Art. 3.

L'Amministrazione militare, e per essa il Demanio dello Stato, cede e trasferisce in piena ed assoluta proprietà al municipio di Pavia i terreni segnati in tinta verde sull'annesso disegno, costituenti parte della piazza d'armi di Porta Milano.

Essi sono distinti in catasto nuovo col numero 87 (in parte) già lettera *A* (parte) e coi numeri 74, 75, 76, foglio XII Corpi Santi, e consistono in quattro distinti appezzamenti indicati nell'annesso disegno coi numeri 1, 2, 3 e 4.

L'appezzamento n. 1 comprende l'ex-opera fortilizia San Siro con il piccolo fabbricato entrostante e confina a nord-est coi terreni di proprietà del municipio di Pavia già facenti parte dei tenimenti di compendio delle cascine San Siro e Gramegna, a mezzo di linea spezzata determinata da numero sette termini lapidei; a sinistra in parte e dal ciglio superiore della sponda medesima per l'altra parte; ad est colla banchina di compendio della strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea curva equidistante metri 3,00 dagli alberi costeggianti la strada medesima.

L'appezzamento n. 2 comprende il tratto di terreno compreso tra i due derivatori del Cavo di San Spirito suaccennato e la Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal piede esterno del muro di rivestimento delle sponde.

L'appezzamento n. 3 comprende la zona di terreno estendentesi tra il Cavo di Santo Spirito ed i terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Esso confina a nord col ripetuto Cavo di Santo Spirito a mezzo di linea determinata in parte dal piede esterno del muro di rivestimento della sponda destra e per l'altra parte dal ciglio superiore della sponda medesima; a sud-est col viale costeggiante la strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea determinata dal piede della scarpata del viale stesso; ad ovest coi terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in parte mediante linea spezzata equidistante metri tre dal piede esterno del muro di cinta del nuovo scalo merci ferroviario, e per l'altra parte verso la strada provinciale mediante linea retta determinata dal prolungamento della suaccennata linea equidistante metri tre dal muro di cinta; a nord-ovest con la Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal piede esterno del muro di rivestimento della sua sponda sinistra.

L'appezzamento n. 4 comprende i terreni estendentisi tra il fronte sud dello scalo merci suddetto e la strada comunale di circonvallazione esterna.

Essi confinano a nord-est coi terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in parte a mezzo di linea determinata dal prolungamento del piede esterno del muro di cinta del nuovo scalo merci ferroviario, e per l'altra coi terreni di proprietà della stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato a mezzo di linea spezzata determinata dal piede esterno dell'ora detto muro di cinta; ad ovest colla Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal ciglio superiore della sua sponda sinistra; a sud colla Roggia Carona suddetta per una parte, e per l'altra parte col viale fiancheggiante la strada comunale di circonvallazione esterna, a mezzo di linea retta determinata dal piede esterno della scarpata; ad est col viale costeggiante la già accennata strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea retta determinata dal piede della scarpata del viale medesimo.

La superficie complessiva dei terreni ora descritti che vengono ceduti al municipio di Pavia è di mq. 158.384,63.

Art. 4.

La permuta viene fatta da ambo le parti a corpo, rinunziandosi reciprocamente dalle parti a qualunque compenso qualora la superficie effettiva non corrispondesse a quella indicata.

Art. 5.

Gli immobili di proprietà del Demanio dello Stato vengono ceduti al municipio di Pavia come sono dallo Stato posseduti con tutte le servitù attive e passive, apparenti o non, agli immobili stessi inerenti.

Quelli che il municipio di Pavia cede all'Amministrazione militare sono affatto liberi da qualsiasi canone o livello, vincoli ipotecari e d'enfiteusi, come pure da ogni pendenza verso terzi per affitti od altro, restando inteso che sugli immobili che cede il predetto municipio grava soltanto la servitù di passaggio d'acqua corrente nella Roggia Barzana che li attraversa. Di modo che saranno ad esclusivo carico del municipio di Pavia le rimozioni di eventuali vincoli e qualsiasi pagamento, indennizzo o compenso che fossero per tali titoli dovuti sui terreni permutati, dovendo i medesimi considerarsi come allodiali, ossia liberi di ogni altra servitù o vincolo di qualunque natura, oltre quello già menzionato per la Roggia.

Art. 6.

Il valore degli stabili permutandi venne d'accordo fra le parti determinato, per quelli di proprietà del municipio di Pavia descritti nell'art. 2 in L. 345.183,52 (lire trecentoquarantacinquemila centottantatre e centesimi cinquantadue) e per quelli di proprietà demaniale militare descritti nell'art. 3 in L. 427.638,50 (lire quattrocentoventisettemila seicentotrentotto e centesimi cinquanta).

A compenso della differenza di valore tra gl'immobili demaniali militari e quelli di proprietà del municipio di Pavia sarà pagata dal municipio stesso allo Stato la somma di L. 82.454,98 (lire ottantaduemila quattrocentocinquantaquattro e centesimi novantotto).

Art. 7.

La detta somma di L. 82.454,98, stabilita quale conguaglio dei valori dei terreni permutandi nell'articolo precedente sarà versata dal comune di Pavia prima della stipulazione del contratto definitivo nella Cassa della R. tesoreria con imputazione al capitolo bilancio entrata intitolato: « Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dalla guerra, ecc. » e la quietanza di tesoreria, comprovante l'eseguito versamento sarà consegnata in originale alla Direzione del genio militare, che ne rilascerà ricevuta nel contratto medesimo.

Per patto espresso, si conviene che nessun interesse spetterà al comune sulla somma che verserà ai termini sopraccennati, pel tempo che decorrerà dal versamento medesimo a quello della consegna degli immobili che gli vengono ceduti.

Art. 8.

La stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge che approva il presente compromesso, in difetto di che il compromesso medesimo s'intenderà di diritto nullo e di niun effetto.

Art. 9.

I terreni di proprietà del municipio di Pavia dovranno essere consegnati all'Amministrazione militare entro un mese dalla data di stipulazione del contratto definitivo di permuta.

Essi dovranno essere consegnati nello stato di consistenza in cui attualmente si trovano, con tutte le piantagioni esistenti quando furono acquistati.

I diritti e le ragioni nonchè gli oneri d'acqua competenti ai terreni stessi, restano completamente riservati al municipio di Pavia.

Art. 10.

È fatta però facoltà all'Amministrazione militare, limitatamente ai diritti che su detta acqua può ora avere il municipio di Pavia, di potere, ogniqualvolta lo crederà opportuno, fare prelievi di acqua dalla Roggia Barzana indicata all'art. 5 e dall'estremo G di Roggia Grande, per attivare abbeverate di cavalli od eseguire inaffiamenti ai terreni, in quanto l'acqua di spettanza del Comune sia in corso nella Roggia Grande o nella Roggia Barzana.

Il comune di Pavia, per quanto gli spetta, permette all'Amministrazione militare di variare in qualsiasi modo, e trasportare anche in fregio della strada Alzaia del Naviglio il corso dell'accennata Roggia Barzana, purchè colle concesse varianti o trasporto non venga diminuita la portata di detta Roggia

Detto trasporto potrà essere eseguito colla sola costruzione di un fossato senza alcun speciale rivestimento.

Art. 11.

Il municipio di Pavia si assume l'obbligo di provvedere a tutte sue cure e spese entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del presente contratto, alla costruzione del tronco di strada di accesso, con ponticello in muratura sulla Roggia Carona, che dalla strada comunale di Mirabello metterà alla nuova piazza d'armi ed alla rimanente parte dei terreni comunali.

Tale tronco di strada d'accesso, ed il relativo ponticello in muratura sulla Roggia Carona, dovranno avere una larghezza di carreggiata non minore di metri 5,50 e dovranno essere costruiti coll'osservanza di tutte le vigenti discipline sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali di pianura di cui al regolamento 11 settembre 1879 per l'esecuzione della legge sulle strade comunali obbligatorie in data 30 agosto 1868, n. 4613.

Il municipio di Pavia si obbliga altresì di provvedere, a tutte sue cure e spese, entro il termine stabilito nel presente articolo, alla costruzione di un robusto reticolato dell'altezza di metri due e centimetri venti fuori del terreno, costituito da pali e da rete metallica, lungo la striscia di terreni *D, E, F, G, H, I* di cui all'art. 1, che dovrà rimanere di proprietà del Comune.

Il municipio di Pavia si obbliga altresì di provvedere, a tutte sue cure e spese, entro il termine stabilito nel presente articolo, alla costruzione di un robusto reticolato dell'altezza di metri due e centimetri venti fuori del terreno, costituito da pali e da rete metallica lungo la striscia di terreni *D, E, F, G, H, I* di cui all'art. 1, che dovrà rimanere di proprietà del Comune.

Art. 12.

La manutenzione sia del tronco di strada col relativo ponticello e sia del reticolato di cui all'articolo precedente, sarà a completo carico del municipio di Pavia.

Art. 13.

I terreni demaniali da permutarsi saranno dall'Amministrazione militare consegnati al municipio di Pavia entro sei mesi dalla data dell'atto di consegna dei terreni comunali all'Amministrazione militare, sempre quando il Comune abbia a sue cure e spese dimostrato, con documenti da riconoscersi attendibili dalla R. avvocatura erariale, la proprietà e libertà degli immobili che esso Comune cede, e sempre quando siano stati collaudati i lavori di cui all'articolo 11.

Compatibilmente colle esigenze dei servizi dell'Amministrazione militare, e delle quali è giudice insindacabile l'Amministrazione militare medesima, potranno però tra le parti aver luogo anticipate consegne parziali.

Art. 14.

Le consegne dei terreni permutandi dovranno essere fatte constare mediante compilazione di regolare processo verbale da sottoporsi a registrazione.

Art. 15.

Per il tempo che, a norma del precedente art. 13, intercederà tra la data della consegna all'Amministrazione militare dei terreni comunali e quella della consegna al municipio di Pavia dei terreni demaniali militari, non competerà al municipio medesimo alcun interesse di mora, nè indennizzo di sorta, inquantochè la sopra stabilita differenza di tempo risulta giustificata dalla necessità per l'Amministrazione militare di dover eseguire i lavori occorrenti per la sistemazione dei terreni comunali a nuova piazza d'armi.

Art. 16.

La voltura catastale degli stabili permutandi dovrà essere eseguita a cura delle contraenti Amministrazioni, ognuna per la parte che la riguarda, entro un mese dalla data del processo verbale di consegna degli stabili stessi.

Art. 17.

Le spese relative all'atto di permuta, per ciò che si riferisce alla tassa di registrazione e trascrizione, di copia e di diritti di segreteria, saranno a carico comune delle contraenti Amministrazioni, esclusione fatta di quelle corrispondenti al compenso di *plus-valenza* da pagarsi dal municipio di Pavia all'Amministrazione militare nella somma di L. 82.454,98 stabilito all'art. 6, le quali saranno ad esclusivo carico del municipio di Pavia.

Art. 18.

L'esecuzione della convenzione definitiva di permuta s'intenderà subordinata all'approvazione da parte del municipio di Pavia di quel Consiglio comunale e della competente autorità tutoria, e per

parte dell'Amministrazione militare alla superiore legislativa approvazione.

Addì 23 ottobre 1912.

Per il municipio di Pavia
Il sindaco
Franchi-Maggi.

Per l'Amministrazione militare
Il colonnello direttore
Giustetti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Il numero 610 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 32, 33, 35 (3° ed ultimo comma), 36, 38, 43 (1° comma, n. 3), 58 (ultimo comma), 60 (2° comma), 61, 63 (3° comma), 65, 124 (2° comma, prima parte), del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono abrogati.

Art. 2.

Agli articoli sottoindicati del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12.

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 13.

Sono elettori coloro che trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso dovranno, a loro domanda o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.

La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'articolo 28.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente iscrizione o cancellazione dalle liste.

Art. 14.

(1° comma):

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

(3° comma). — La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I contratti, di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15.

La disposizione del 3° comma dell'art. precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 16.

Soppresso il 2° comma.

Art. 17.

(2ª parte):

Al marito di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 18.

La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'articolo 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 19.

La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito.

Art. 20.

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatari.

Art. 20-*bis*.

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposte si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art. 20-*ter*.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione

dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 20-*quater*.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 21.

I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 22.

Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

Art. 22-*bis*.

Non sono elettori nè eleggibili:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

3° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

4° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

5° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

6° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

7° i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano;

8° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

9° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e le loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del codice penale, sia per l'uno che per altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 23.

(I comma):

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti nelle lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'articolo 82, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'iscrizione o da annotazione contenuta nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dalla legge per l'iscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

(Parti 1ª e 2ª identiche).

gl'impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del danaro del comune o non ne hanno reso conto; *(il resto identico, meno l'ultimo comma che viene soppresso).*

Art. 24.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale, gli ascendenti, e i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

Art. 25.

(I comma):

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovano nelle condizioni stabilite al primo comma dell'articolo 23 della presente legge o che diano alla Deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 95.... *(il resto identico).*

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile; *(parti 2ª, 3ª, 4ª identiche).*

parte 5ª: coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia; *(il resto identico),*

Art. 25-*bis*.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 23 e 25 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'articolo 84.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni de' Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli articoli 87 (comma 5° e seguenti) e 95 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.

Art. 26.

(*1° comma*):

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.

Art. 28.

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la inscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del comune.

Sono altresì inscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali inscrizioni si procederà in base agli elenchi prescritti dall'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, completati dalle indicazioni di cui all'articolo 21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco numero 2 l'esattore comunale apporrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal 2° comma del presente articolo.

Sono anche inscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda dentro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne farà loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1° dicembre di ogni anno.

Art. 29.

Sostituire nel primo comma:

2° l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel comune;

3° l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune; dove indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto;

Indi continuare:

4° i titoli...

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Il richiedente, che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Art. 30.

(*2° comma*):

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere, o non lo possa per fisico impedimento, potrà fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti degli articoli 23 e 25 della presente legge la prova di saper leggere e scrivere può essere data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 31.

La Commissione comunale elettorale istituita con l'articolo 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato. Nè la stessa persona può far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1913, n. 666.

Art. 34.

Trascorso il termine di cui all'articolo 28, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di *cinque* elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art. 35.

(*1° comma*):

Nel primo elenco si propone a inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'articolo 28, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 28 e 29. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

(*5° comma*):

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del comune:

(*6° comma*):

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso):

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21.

Art. 37.

(*2° e 3° comma*):

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'articolo 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile: ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 40.

(*1° comma*):

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Art. 42.

La Commissione elettorale provinciale istituita con l'articolo 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.

Art. 43.

(*1° comma*) *in luogo dei nn. 3 e 4 sostituire*:

3° i cinque elenchi di cui all'articolo 35, con tutti i documenti relativi alle nuove inscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

Quindi continuare :
4° i reclami....
Art. 44.
(*2°, 3° e 4° comma*):
La Commissione provinciale pronunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo avere ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.
La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.
Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.
Art. 45.
(*3°, 4° e 5° comma*):
Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.
Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.
Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.
Art. 46.
(*1° e 2° comma*):
L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell articolo 45 e dei due seguenti capoversi.
Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione del diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'articolo 50. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
(*4° comma*):
Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale
Dopo l'ultimo comma aggiungere :
La commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'articolo 59.
Art. 47.
(*3° e 4° comma*):
Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

Art. 51.
La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.
La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 45.
Art. 53.
(*2° comma*):
Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.
Art. 54.
(*3° comma*):
La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè dell'abitazione dei singoli elettori agli effettivi del terzo comma dell'articolo 59.
Art. 58.
(*2° e 3° comma*):
Eccedendo gli elettori il numero di 800, il comune si divide in sezioni.
Ogni sezione non può avere più di 800 elettori inscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 59.
La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del comune in sezioni a norma dell'articolo 58; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.
In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'articolo 57.
Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente a norma degli articoli 70 e 71, le firme di edentificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.
L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.
Gli elettori che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'articolo 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.
Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'articolo 35.
L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.
Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'articolo 30.
La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.
Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizione di tali atti.
Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'articolo 44, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Art. 59-*bis*.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente la elezione.

Art. 55.

(Comma 2° e seguenti):

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo de la riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 56.

(1° comma):

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Art. 60.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso):

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale, che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'articolo 59.

Art. 60-*bis*.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° un bollo del Comune;

2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 59 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 68;

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 64;

4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

Art. 62.

Gli articoli 23 e 25 e quelli dal numero 66 a 88 e da 95 a 110 della presente legge sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

Art. 63.

(1° e 2° comma):

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati inscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presisente della Corte, può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice-presidente il vice-pretore o il conciliatore.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

Art. 64.

Nel periodo compreso fra l'ottavo ed il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra persone residenti nel comune, nelle categorie seguenti:

1° gli cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e vice-segretari comunali;
4° gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere rimunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 64-*bis*.

Il presidente, il vice-presidente ed il segretario, se elettori nel comune, e gli scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 64-*ter*.

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 66.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 67.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 55.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

Art. 68.

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Saranno parimente affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 47, o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 21.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento, da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Art. 69.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere dá un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 70.

Alle ore otto del giorno per il quale é indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice-presidente, come all'articolo 64-ter, alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità.

Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 108.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'acertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 79.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui al penultimo comma dell'articolo 35, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 70-bis.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* del testo unico della legge elettorale politica; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 108.

Art. 70-*ter*.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome

cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 71.

Aggiungere premettendo:

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

(1° e 2° comma):

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguali ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

(4° comma):

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Art. 72.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nei modi indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità resta aperta fino alle ore sedici.

Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

Art. 73.

(1° comma, n. 2):

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale;

(2° e 3° comma):

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio.

Art. 76.

Il presidente della sezione è incaricato della pulizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli uffiziali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli uffiziali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Art. 79.

(1° comma):

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gl'incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, sulla nullità dei voti.

Art. 80.

Il presidente, a pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato, seduta stante da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 73, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure opporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore del comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 81.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ed essi od ai vicepresidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'articolo 79, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 92.

(2° comma).

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

Art. 95

(6° comma):

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima sessione.

Art. 98.

(1° comma):

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco, una nota vera, o nasconde o sottrae o altera registri o certificati scolastici, è punito con la detenzione fino a 3 anni e con multa sino a lire 3.000.

Art. 99.

(1° comma).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'al-

uona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscri- egli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad nno e con la multa sino a lire 2.000.

Art. 101.

Aggiungere in fine:

Alla stessa pena soggiaciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutono o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 102.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000.

Art. 103.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri o artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1.000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 104.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a lire 2.000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 105.

Chiunque, con violenze o minaccie o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di tali atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1.000 a 6.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 106.

(*1° comma*):

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Art. 107.

Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 108.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 70-*bis*, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Art. 109.

(*2° comma*):

L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(*5° comma*):

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli art. [illegible] e 157.

Art. 109-*bis* (*comma 3° dell'art. 109*).

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla

Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

(*Segue il comma 4° dell'art. 109 che incomincia :* Ai testimoni delle inchieste...... *e finisce :* su materia punibile).

Art. 110.

(*2° e 3° comma*) :

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Aggiungere dopo l'ultimo comma :

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 111.

La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107 e 108 è devoluta ai tribunali penali.

Art. 111-*bis*.

In ogni caso in cui è dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

Art. 11.

Sostituire nel primo comma :

b) i deputati provinciali della provincia ;

e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie e dei comuni ;

Aggiungere dopo il paragrafo f :

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale

Aggiungere dopo l'ultimo comma :

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

Art. 145 e 245.

Sono incompatibili le funzioni ;

1° di deputato al Parlamento e di deputato provinciale ;

2° di deputato al Parlamento e di sindaco ;

3° di deputato provinciale e di sindaco ;

4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale.

I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quella della elezione.

Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non può essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 153.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti purchè eleggibili a consigliere a norma dell'articolo 23 della presente legge.

Art. 225.

(*Ultimo capoverso*):

di 30 nelle altre provincie,

Art. 271.

I consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'articolo 273, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, devono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

La perdita delle qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel presente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza dagli uffici sopraindicati.

Art. 272.

(*2° comma*):

Durante il quadriennio si fa luogo...

....(*Identico il resto*).

(*3° comma*):

Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale dei consigli....

....(*Identico il resto*).

Art. 218.

Salvo quanto è stabilito con l'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle lire cinquanta, i contravventori... ecc.(*il resto identico*).

Art. 3.

Nei termini prescritti per la revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1914 si procederà alla formazione di nuove liste elettorali amministrative, in base alle disposizioni della presente legge.

I documenti che furono presentati per la inscrizione nelle precedenti liste e che si trovano tuttora in possesso delle segreterie municipali, dovranno essere da queste comunicati d'ufficio alle Commissioni elettorali.

Nella prima attuazione della presente legge, coloro che si trovano iscritti nelle liste elettorali amministrative di un comune diverso da quello in cui hanno trasferito almeno da sei mesi la loro residenza, possono, a loro domanda, continuare a rimanervi iscritti.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.

Compiuta la revisione delle liste si procederà alla rinnovazione integrale di tutti i Consigli comunali e provinciali nei modi e termini indicati nei precedenti articoli.

È prorogata al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuerà la rinnovazione integrale dei Consigli provinciali, la scadenza dei membri elettivi delle Giunte provinciali amministrative attualmente in carica.

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, con le disposizioni delle altre leggi che lo hanno modificato, e con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **810** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1.500.000 delle quali L. 1.250.000 per acquisto di stabili per nuove costruzioni e per l'esecuzione di opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi e L. 250.000 per la costruzione di un edificio in servizio dell'azienda dei sali.

La detta somma sarà ripartita in tre rate uguali di L. 500.000 ciascuna, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1913-914, 1914-915, 1915-916.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE

Il numero **767** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Le Casse degli invalidi della marina mercantile ed il Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile sono fuse in unico ente morale, che assume la denominazione «Cassa degli invalidi della marina mercantile», a decorrere dal 1° gennaio 1914.

Le modalità per l'attuazione della fusione sono determinate dal regolamento.

Art. 2.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile ha per iscopo:

a) di corrispondere pensioni agli individui della gente di mare nazionale che abbiano raggiunto l'età e compiuto il periodo di navigazione effettiva al servizio di navi mercantili, determinato dalla presente legge ed abbiano contribuito alla Cassa;

b) di accordare sussidi continuativi e straordinari agli individui della gente di mare nazionale, i quali non siano più in condizioni fisiche di potere esercitare la navigazione;

c) di elargire soccorsi a tutti gli individui della gente di mare, i quali, mentre erano in servizio di navi mercantili nazionali, abbiano perduto il proprio corredo per causa di naufragio o di altro sinistro della nave;

d) di corrispondere pensioni alle vedove ed agli orfani minorenni degli individui della gente di mare nazionale che siano morti dopo di avere acquistato diritto a pensione;

e) di concedere sussidi alle vedove ed agli orfani minorenni di individui della gente di mare nazionale morti prima che abbiano conseguito diritto a pensione.

Art. 3.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile costituisce una speciale gestione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza – per quanto riguarda la gestione della Cassa degli invalidi – quale membro di diritto, il direttore generale della marina marcantile, ed inoltre:

a) due armatori nazionali;

b) un ufficiale di bordo;

c) un inscritto fra la gente di mare di bassa forza.

Questi ultimi sono nominati con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro della marina.

Art. 4.

Le attribuzioni del Consiglio sono:

a) approvare i regolamenti interni di amministrazione;

b) deliberare circa la gestione e l'impiego dei fondi;

c) determinare gli accantonamenti per le riserve;

d) formare e deliberare i bilanci annuali;

e) deliberare sulla nomina, retribuzione e licenziamento del personale;

f) provvedere in genere per tutti gli altri atti di speciale importanza per l'azienda.

Art. 5.

È istituito in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza uno speciale Co-

mitato per la Cassa degli invalidi della marina mercantile, presieduto dal presidente dello stesso Consiglio di amministrazione e del quale fanno parte:

a) il direttore generale della marina mercantile;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro;

c) un armatore;

d) un ufficiale di bordo:

e) un inscritto fra la gente di mare di bassa forza.

Art. 6.

Sono attribuzioni del Comitato:

a) liquidare le pensioni ed i sussidi continuativi in base alle norme fissate dalla presente legge e concedere i sussidi annuali nei limiti dell'art. 59 ed in base alle norme del regolamento;

b) provvedere a tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione che il Consiglio non abbia a sè riservati.

Art. 7.

Di concerto fra il ministro della marina, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, dovrà essere predisposto tutto quanto riguarda il funzionamento tecnico della Cassa, nello svolgimento della sua azione.

Dovranno essere presentati all'approvazione dei tre ministri il bilancio annuale ed il bilancio tecnico della Cassa.

Art. 8.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile avrà una gestione propria, distinta da quella dello Stato, il quale, a riguardo dei servizi affidati alla Cassa, non incorrerà in alcuna responsabilità fuori che per quelle che sono determinate dalla presente legge, per quanto riguarda le sovvenzioni assegnate dalla legge stessa a favore dell'Istituto e per il contributo relativo agli inscritti marittimi in servizio presso il corpo Reale equipaggi.

Art. 9.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile ha sede principale in Roma.

Essa ha inoltre sedi in Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona e Venezia.

Art. 10.

Presso ogni sede della Cassa degli invalidi in Genova, Livorno, Napoli, Ancona, Palermo e Venezia, è istituito un Comitato locale, con funzioni gratuite, il quale si compone:

a) di un delegato dell'Amministrazione comunale;

b) di un delegato della Camera di commercio locale;

c) di un armatore di navi inscritte nella circoscrizione della sede;

d) di un inscritto della gente di mare della stessa circoscrizione;

e) di un funzionario della capitaneria di porto.

Il presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del ministro della marina e durano in carica per un triennio.

I Comitati sono chiamati a dar pareri sulle domande dei sussidi straordinari e dei soccorsi, la concessione dei quali è riservata alle sedi della Cassa dal seguente articolo.

Le altre attribuzioni del Comitato sono determinate dal regolamento.

Art. 11.

Spetta alle sedi della Cassa in Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona e Venezia la concessione dei sussidi straordinari e dei soccorsi previsti dalla presente legge, nei limiti stabiliti per ogni sede dal successivo articolo 12.

Il regolamento determina le altre attribuzioni che possono essere affidate alle sedi della Cassa.

Art. 12.

Per i sussidi straordinari ed i soccorsi da distribuirsi dalle sedi della Cassa sarà fissata una somma che verrà determinata ogni anno dal Consiglio d'amministrazione, nell'occasione dell'approvazione del bilancio e sarà pari al 3 0[0] dell'ammontare dei contributi riscossi dalla Cassa nell anno precedente.

La somma stessa sarà ripartita fra le sedi in proporzione del numero delle persone della gente di mare inscritte nelle matricole delle rispettive circoscrizioni.

Art. 13.

Indipendentemente dall'assegno stabilito dall'articolo precedente, ogni sede disporrà delle rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in generale, che già siano o saranno destinate a beneficio delle persone della gente di mare e delle loro famiglie, comprese nella circoscrizione della sede.

Art. 14.

Nei luoghi dove abbiano residenza un numero rilevante d'inscritti fra la gente di mare, potranno essere stabilite delle delegazioni, le quali saranno in relazione con le sedi della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

I luoghi dove possono essere istituite le delegazioni ed i rapporti di esse con le sedi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 15.

Il regolamento determina le norme per il concorso delle capitanerie e degli uffici di porto nella esecuzione della presente legge.

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa degli invalidi della ma-

rina mercantile, all'atto della sua costituzione si compone:

a) dei patrimoni di ciascuna delle Casse degli invalidi della marina mercantile di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona e di quello del Fondo invalidi della veneta marina mercantile;

b) delle somme assegnate alle Casse degli invalidi della marina mercantile ed al Fondo invalidi di Venezia dall'art. 24 della legge 13 luglio 1911, n. 745;

c) dei beni pervenuti alle Casse degli invalidi della marina mercantile da lasciti, eredità, donazioni, elargizioni, con destinazione speciale a favore delle persone della gente di mare e delle loro famiglie appartenenti alle circoscrizioni delle Casse.

Art. 17.

È accordata alla Cassa nazionale di previdenza una proroga di dieci anni per la trasformazione degli impieghi dei capitali già pertinenti alle Casse degli invalidi della marina mercantile, che non corrispondano alle norme della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 18.

Le entrate della Cassa degli invalidi della marina mercantile sono le seguenti:

a) le rendite del proprio patrimonio;

b) i contributi imposti a tutte le persone della gente di mare nazionali e straniere, naviganti su navi mercantili nazionali per tutto il tempo durante il quale sono inscritte sui ruoli d'equipaggio;

c) i contributi che devono essere corrisposti dai proprietari ed armatori di navi nazionali e dal bilancio consolidato della marina agli effetti dell'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 745, per quanto riguarda gli inscritti marittimi in servizio nel corpo R. equipaggi;

d) le sovvenzioni dell'erario dello Stato previste dall'art. 20;

e) i proventi già assegnati alle Casse degli invalidi della marina mercantile da speciali leggi, che sono ora devoluti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

f) ogni altro provento che per effetto della presente legge o di venture leggi sia assegnato alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

g) i doni, lasciti ed altre eventuali elargizioni.

Art. 19.

È assegnato per intero alla Cassa degli invalidi della marina mercantile il prodotto delle multe e ammende previste dall'art. 263 del codice per la marina mercantile ed il prodotto delle stesse pene e delle confische che siano state inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima, salvi i diritti spettanti agli agenti che abbiano accertata la contravvenzione.

Sono pure assegnati alla Cassa degli invalidi della marina mercantile:

a) l'importo delle eredità giacenti di individui della gente di mare morti in navigazione, le quali a tenore dell'art 9, lettera c) delle leggi sulla Cassa nazionale di previdenza (testo unico approvato con Regio decreto 30 maggio 1907, n. 376), dovrebbero devolversi a favore di quello Istituto;

b) le altre somme fra quelle indicate nell'art. 151 del Codice della marina mercantile, le quali, passate alla Cassa dei depositi e prestiti, dovrebbero, per compiuta prescrizione, essere devolute a favore dello Stato;

c) l'ammontare delle ammende previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, contenente le norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

Art. 20.

Il capitolo 45 del bilancio della marina per l'esercizio 1913-914 dal titolo « Sovvenzioni alle Casse invalidi ed altri Istituti della marina mercantile » con lo stanziamento di L. 264.361,32, è ripartito in due capitoli distinti coi nn. 45 e 45-*bis*, coi seguenti titoli e stanziamenti:

Cap. 45. Sovvenzioni alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, L. 253.861,32.

Cap. 45-*bis*. Sovvenzioni ad Istituti vari della marina mercantile, L. 10.500.

Art. 21.

Lo stanziamento del nuovo capitolo 45 dello stato di previsione del Ministero della marina è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1913-914, della somma annua di L. 300.000, diminuendo di pari somma lo stanziamento del capitolo 47 « Compensi per le costruzioni navali, ecc. » e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, restando così in quella cifra assorbiti e consolidati i prelevamenti in ragione del 5 per cento, di cui all'art. 21 della legge 13 luglio 1911, n. 745, per il periodo di tempo dalla legge stessa contemplato.

Art. 22.

I crediti verso lo Stato, derivanti da impegni presi in base alle leggi 16 maggio 1901, n. 176; 28 giugno 1906, n. 260; 16 giugno 1907, n. 355, ed agli articoli 5 e 6 della legge 13 giugno 1910, n. 306, e dei quali è fatta menzione nell'art. 24 della legge 13 luglio 1911, n. 745, qualora non siano reclamati dagli aventi diritto nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono prescritti a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Art. 23.

Il bilancio annuale della Cassa degli invalidi della marina mercantile ha la stessa decorrenza di quello della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 24.

Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1914, sarà compilato il bilancio tecnico della Cassa degli invalidi della marina mercantile, in base al censimento degli inscritti e tenuto conto del movimento demografico degli anni precedenti.

Il regolamento stabilirà le norme per la compilazione del bilancio tecnico e per la costituzione di una riserva di garanzia in misura non superiore al 10 per cento della riserva matematica.

Art. 25.

In conformità del disposto del precedente art. 18 (lettera *b*), l'obbligo delle contribuzioni a favore della Cassa degli invalidi vige nei rapporti di tutte le persone componenti l'equipaggio ai sensi della legge, siano esse cittadini dello Stato oppure straniere.

Per gente di mare, agli effetti della presente legge, s'intende, per quanto riguarda i cittadini dello Stato, il complesso delle persone inscritte nelle matricole di prima categoria, ai sensi del Codice della marina mercantile, e che prestano servizio di coperta, di macchina od altro servizio complementare di bordo riferentesi alla navigazione.

Non s'intendono comprese fra le suindicate persone, quelle che prestano servizio sui piroscafi addetti a linee sovvenzionate e sono inscritte alla Cassa speciale stabilita per il personale addetto a tali linee.

Art. 26.

Le navi sulle quali devono prestare servizio, agli effetti della presente legge, le persone della gente di mare, sono quelle che, ai sensi del Codice per la marina mercantile, sono provviste di carte di bordo e sono addette ad operazioni commerciali, alla pesca, a viaggi di diporto od a viaggi per scopi scientifici.

Art. 27.

Agli effetti della presente legge, la navigazione deve essere compiuta a scopo professionale in modo che costituisca il principale mezzo di sussistenza della persona contribuente alla Cassa degli invalidi e deve pure essere effettiva.

Il regolamento determina le condizioni in base alle quali può la navigazione essere considerata effettiva.

Art. 28.

I contributi imposti ai proprietari ed agli armatori di navi nazionali ed ai rispettivi equipaggi, sono, a decorrere dal 1° gennaio 1914, del seguente ammontare:

Contributo per 30 giorni di navigazione.

	A carico del proprietario o armatore	A carico dell'inscritto
Capitani di lungo corso e macchinisti in primo . . . L.	2,50	7,50
Capitani di gran cabotaggio e macchinisti in secondo . »	1,75	5,25
Padroni e marinai autorizzati . . . . »	1,50	3,50
Ufficiali di bordo . . . . »	1,50	2 —
Sottufficiali di bordo . . »	1,50	1,75
Marinai . . . . »	1,50	1,50
Mozzi . . . . »	1 —	1 —

Art. 29.

Possono essere ammesse a contribuire alla Cassa degli invalidi della marina mercantile anche le persone che, pure appartenendo alla gente di mare, non esercitano la navigazione in virtù di contratto di arruolamento in servizio di navi mercantili, da diporto o da pesca, ma disimpegnano servizi speciali quali il pilotaggio od altri simili, purchè la nave da essi impiegata sia munita di carte di bordo.

In tal caso sono a carico delle persone stesse tutti i contributi dovuti alla Cassa.

Qualora si tratti di navi appartenenti a corpi di piloti, sul ruolo di equipaggio non saranno inserite le notizie richieste dall'art. 521 del Codice di commercio.

Art. 30.

Gli inscritti della gente di mare possono essere ammessi a far valere, a complemento dei periodi di navigazione richiesti per conseguire pensioni dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, quei periodi di navigazione che abbiano compiuto fra gli equipaggi di navi mercantili straniere ai servizi previsti dall'articolo 25 purchè versino in una o più rate, come sarà determinato dal regolamento, alla Cassa degli invalidi un contributo, parì a quello stabilito per l'inscritto e per l'armatore, per i periodi di navigazione compiuta sotto bandiera straniera.

Le domande non possono essere accolte, se sia passato un triennio dalla fine della navigazione compiuta su navi straniere.

Art. 31.

In deroga agli articoli 545 e 546 del Codice di commercio, sui salari e sugli altri emolumenti delle persone dell'equipaggio, il capitano, il proprietario o l'armatore, secondo i casi, deve ritenere le quote di con-

tribuzione devolute sotto qualsiasi titolo, alla Cassa degli invalidi, a carico delle persone stesse.

In conformità però dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile, i proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili verso la Cassa degli invalidi del pagamento dei contributi dovuti dalle persone dell'equipaggio e tale responsabilità non cessa anche nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.

Art. 32

I crediti della Cassa degli invalidi, per quanto riguarda i contributi dovuti dagli equipaggi o da chi per essi, e dai proprietari od armatori, sono privilegiati allo stesso grado già assegnato dal Codice di commercio o da altre leggi ai crediti spettanti per lo stesso titolo alle già esistenti Casse degli invalidi della marina mercantile.

Art. 33

La riscossione dei crediti e dei proventi della Cassa degli invalidi della marina mercantile, tranne quelli derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti, sarà effettuata coi privilegi fiscali.

Art. 34.

Nel caso di passaggio di un ufficiale della marina sovvenzionata alla marina libera, si trasferisce alla Cassa degli invalidi la parte della riserva, da calcolarsi secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, che è necessaria per il riconoscimento della navigazione acquistata sotto le aziende sovvenzionate.

La parte rimanente della riserva resta accreditata al conto individuale per una pensione differita che può essere in tale occasione convertita nella forma a capitale riservato.

Nel caso di passaggio di un ufficiale della marina libera a quella sovvenzionata, si trasferisce la corrispondente riserva della Cassa degli invalidi, determinata con le norme da stabilire nel regolamento, alla Cassa pensioni per il personale dei servizi sovvenzionati. Tale riserva è considerata come un versamento unico agli effetti del riconoscimento dei servizi arretrati secondo le norme della Cassa pensioni. È data facoltà all'inscritto di riscattare a proprie spese e in cinque rate annuali gli anni di navigazione non coperti dalla riserva.

La Cassa degli invalidi verserà alla Cassa pensioni per il personale delle aziende sovvenzionate le riserve come sopra spettanti al 1° gennaio 1914 agli ufficiali che a quel giorno si troveranno inscritti a questa seconda Cassa, i quali perderanno ogni diritto verso la Cassa invalidi.

Il regolamento provvederà a coordinare le disposizioni per la Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servigi marittimi sovvenzionati, approvato con R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, con quelle contenute nel presente articolo.

Art. 35.

Le persone appartenenti alla gente di mare nazionale di prima categoria, che abbiano contribuito alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, hanno diritto ad una pensione a carico della Cassa stessa, quando abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed abbiano effettuato un esercizio di navigazione di venti anni almeno sulle navi mercantili nazionali, alle condizioni previste dagli articoli 25 o 26 della presente legge.

La tabella prima annessa alla presente legge determina la misura delle pensioni assegnate alle varie categorie delle persone inscritte fra la gente di mare, in ragione del grado e della navigazione da esse compiuta.

Qualora la navigazione ecceda i trentatre anni, la pensione è aumentata, per ogni anno di navigazione in più compiuto, di un ventesimo dell'assegno massimo.

Art. 36.

I periodi di navigazione compiuti all'esercizio della pesca del corallo sono aumentati di un quinto agli effetti della pensione e del sussidio continuativo a carico della Cassa.

Art. 37.

Il pensionato dalla Cassa degli invalidi potrà esercitare la navigazione continuando a fruire della pensione senza che questa possa essergli ulteriormente aumentata.

Si applicano anche per l'imbarco dei pensionati le disposizioni degli articoli 28 e 59 tanto per il contributo a carico dell'armatore, quanto per quello a carico della persona arruolata.

Art. 38.

In conformità dell'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 745, la metà del tempo trascorso in servizio dagli inscritti della leva di mare nel corpo Reale equipaggi, durante il primo periodo della ferma e in occasione della loro chiamata alle armi, sarà valutato dall'amministrazione della Cassa degli invalidi della marina mercantile, come navigazione eseguita con contribuzione alla Cassa alla quale il Ministero della marina sul proprio bilancio consolidato, dovrà corrispondere l'ammontare del contributo posto a carico dell'armatore, senza ritenuta sulla paga degli inscritti summenzionati.

Art. 39.

In caso d'inabilità assoluta ad ulteriore navigazione,

l'inscritto della gente di mare, che abbia una navigazione effettiva di almeno dieci anni, avrà diritto ad un sussidio continuativo, conforme alla tabella II annessa alla presente legge.

Il sussidio cessa nel caso in cui il marinaio riprenda a navigare e potrà essere sostituto con la pensione, quando concorrano le condizioni per ottenerla, stabilite all'art. 35.

Se l'inscritto riconosciuto assolutamente inabile non ha compiuto dieci anni di navigazione, ma ne ha compiuti almeno cinque e versa in condizioni bisognose, può essergli concesso dalla sede nella cui circoscrizione è stato immatricolato, e nei limiti dei fondi disponibili a termini dell'art. 12, un sussidio straordinario per una volta tanto, nella misura stabilita dalla tabella III annessa alla presente legge.

Art. 40.

Non può fruire del diritto al sussidio previsto dall'articolo precedente l'individuo che sia rimasto inabile all'esercizio della navigazione per causa di ferimento od infermità dipendenti da fatti che costituiscono violazione di disposizioni di legge, specialmente per quanto riguarda le leggi sulla pesca.

Nel caso previsto dal precedente capoverso, la moglie e i figli minorenni della persona che abbia riportato ferita o contratto infermità per una delle cause suaccennate, avranno diritto, fino a quando viva il marito o padre, al sussidio che ad esso sarebbe spettato.

Art. 41.

L'individuo che, mentre faceva parte dell'equipaggio di una nave mercantile, abbia perduto il proprio corredo per causa di naufragio o di altro sinistro sofferto dalla nave, e non abbia i mezzi di rinnovarlo, può ottenere un soccorso per una volta tanto, entro i limiti stabiliti dalla tabella IV e della somma annualmente assegnata a ciascuna sede per l'erogazione di sussidi straordinari e di soccorsi.

Art. 42.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle persone straniere facenti parte di equipaggio di nave nazionale.

Art. 43.

La vedova dell'iscritto, il quale muoia dopo aver compiuto 60 anni di età e almeno 20 di navigazione, ha diritto ad una pensione eguale alla metà di quella che godeva o sarebbe spettata all'iscritto, accresciuta di tanti decimi quanti sono i figli minorenni purchè la pensione non superi quella che godeva o avrebbe goduto l'inscritto.

Art. 44.

La vedova dell'inscritto, il quale muoia dopo compiuti almeno 10 anni di navigazione effettiva, senza che abbia tramandato diritto a pensione a termine dell'articolo precedente, ha diritto di ottenere, quando si trovi in condizioni bisognose, un sussidio per una volta tanto in corrispondenza al grado già occupato dall'inscritto, nella misura stabilita dalla tabella III annessa alla presente legge.

Art. 45.

Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che, alla morte dell'iscritto, si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno due anni di matrimonio, a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio, nel qual caso si fa astrazione dal termine dei due anni.

Perde il diritto alla pensione la vedova che sia passata a seconde nozze.

Art. 46.

Qualora l'inscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a pensione o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni, sino alla maggiore età, una pensione eguale alla metà di quella che sarebbe spettata o che era corrisposta all'iscritto accresciuta di tanti decimi quanti sono gli orfani meno uno.

Art. 47.

Qualora l'inscritto non avente diritto a pensione, ma con 10 anni almeno di navigazione, muoia senza lasciare vedova o questa sia legalmente separata per sua colpa, il sussidio può essere concesso collettivamente ai figli minorenni, nella misura prevista dalla tabella III, con la stessa regola della corrispondenza al grado già occupato dall'inscritto defunto.

Art. 48.

Agli effetti della presente legge sono considerati minorenni gli orfani fino all'età di 18 anni compiuti e le orfane nubili fino all'età di 21 anni compiuti.

Art. 49.

Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano più notizie di un inscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso individuo già avente diritto a pensione, potranno conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora però dalla competente autorità sia stato redatto l'atto previsto dall'art. 396 del Codice civile.

Le stesse disposizioni si applicano a riguardo del-

l'inscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato fra l'equipaggio di nave straniera e del quale manchino notizie, purchè dalla competente autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

Qualora l'inscritto ritorni nello Stato o in qualunque modo dia notizie di sè o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla famiglia.

Art. 50

La liquidazione delle pensioni e dei sussidi continuativi sarà fatta in base all'ultimo grado conseguito, purchè in esso l'inscritto abbia contribuito per lo meno tre anni.

Art. 51.

Le pensioni ed i sussidi continuativi e straordinari ed i soccorsi accordati dalla Cassa degli invalidi non sono cedibili: sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggetti a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

Art. 52.

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato e anche dei Comuni, tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto, a favore degli individui della gente di mare o dei loro aventi diritto.

Art. 53.

Le persone di gente di mare straniere che siano arruolate ai sensi di legge fra gli equipaggi delle navi mercantili nazionali potranno essere ammesse a conseguire pensioni o sussidi continuativi e straordinari a carico della Cassa degli invalidi, qualora sulla base di convenzioni internazionali ispirate al criterio della reciprocità, sia riconosciuto lo stesso diritto alle persone della gente di mare nazionale arruolate fra gli equipaggi di navi mercantili straniere.

Art. 54.

Perde diritto a conseguire pensione o sussidio continuativo l'inscritto della gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tal motivo perduta la cittadinanza ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Qualora però l'inscritto ricuperi la cittadinanza, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio continuativo.

Art. 55.

Nel caso di condanna penale inflitta all'inscritto dai tribunali nazionali, nello Stato e nelle colonie:

a) se si tratti di condanna temporanea, la pensione od il sussidio continuativo sarà corrisposta alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine, l'inscritto rientrerà nei suoi diritti;

b) se si tratti di condanna all'ergastolo, l'inscritto perde il diritto alla pensione o al sussidio continuativo e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 56.

Per gli individui della gente di mare inscritti nelle matricole delle circoscrizioni delle Casse di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona al 1° gennaio 1914, la pensione ed il sussidio continuativo saranno liquidati in base allo statuto della Cassa alla quale appartenevano, tenuto conto degli anni di navigazione. La pensione ed il sussidio saranno però aumentati per ogni anno intero di navigazione compiuto dopo il 1° gennaio 1914, di una quota annua di:

8 lire per i marinai;

9 lire per gli ufficiali e sottufficiali di bordo;

10 lire per i marinai autorizzati e padroni;

15 lire per i capitani di gran cabotaggio e macchinisti in secondo;

20 lire per i capitani di lungo corso e macchinisti in primo.

Gli inscritti nelle matricole della circoscrizione della Cassa di Napoli potranno liquidare la pensione a 60 anni di età anche se non abbiano 25 anni di navigazione, purchè ne abbiano almeno 20, dei quali non meno di dieci siano stati compiuti dopo il 1° gennaio 1914. In questo caso la pensione sarà quella della tabella I.

Art. 57.

Gli individui della gente di mare attualmente inscritti al Fondo invalidi di Venezia acquisteranno il diritto alle pensioni ed ai sussidi continuativi nella misura stabilita nelle tabelle I e II, purchè abbiano compiuto rispettivamente almeno 20 e 10 anni di navigazione dal 1° gennaio 1914, e si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 35 e 39.

Avranno diritto in ogni caso al conseguimento della pensione gli individui della gente di mare, quando abbiano compiuto 60 anni di età e 25 di navigazione: la pensione sarà eguale ai due terzi o ai tre quinti di quella segnata dalla tabella I, secondo che la navi-

gazione compiuta dopo il 1° gennaio 1914 sia superiore o inferiore a 10 anni.

Art. 58.

I sussidi straordinari od i soccorsi saranno conferiti, a partire dal 1° gennaio 1914, in conformità delle tabelle III e IV annesse alla presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 59.

Oltre ai contributi di cui all'art. 28 gli equipaggi e gli armatori dovranno versare alla Cassa a partire dal 1° gennaio 1914 per ogni mese di navigazione un contributo complementare nella misura seguente:

	A carico del proprietario o armatore	A carico dell'inscritto
Capitani di lungo corso e macchinisti in 1° . . . . . L.	0,80	2,50
Capitani di gran cabotaggio e macchinisti in 2°. . . . . »	0,80	1,75
Padroni e marinai autorizzati . . . . »	0,50	1,15
Ufficiali di bordo. . . . . »	0,50	0,65
Sottufficiali di bordo . . . »	0,50	0,60
Marinai . . . . »	0,50	0,50
Mozzi . . . . »	0,50	0,30

L'ammontare del contributo complementare verrà erogato ogni anno in sussidi alle persone che godono pensioni o sussidi continuativi al 1° gennaio 1914 o vengono a goderne durante il periodo transitorio previsto dagli articoli 56 e 57.

I sussidi di cui sopra sono riservati alle persone le quali nei modi e nelle forme determinate dal regolamento siano riconosciute in condizione di maggior bisogno.

In nessun caso si potrà accordare un sussidio di tale misura che insieme con la pensione o col sussidio continuativo possa superare la pensione od il sussidio continuativo stabiliti rispettivamente dalle tabelle I e II.

Le norme per la erogazione dei sussidi annuali di cui sopra saranno stabilite dal regolamento.

Art. 60.

Le somme che si renderanno disponibili dopo aver provveduto ai sussidi annuali di cui all'articolo precedente, andranno a vantaggio della Cassa.

Art. 61.

Il personale che si trova addetto all'amministrazione e ai servizi delle Casse e del Fondo invalidi della marina mercantile al 22 aprile 1913, purchè sia riconosciuto idoneo, sarà conservato in servizio nelle attuali sedi, con gli stipendi e le indennità a ciascuno attribuiti alla data suindicata e con tutti i diritti acquisiti a seconda del regolamento in vigore.

Esso sarà ammesso alla liquidazione della pensione con le norme stabilite per ogni Cassa, in conformità dell'art. 60 del regolamento generale per l'Amministrazione ed il servizio delle Casse degli invalidi, approvato con il R. decreto 8 novembre 1868, n. 4701, dal proprio regolamento speciale, in vigore alla data predetta.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti provvedimenti speciali di favore per il collocamento a riposo degli impiegati attuali delle Casse, avuto riguardo all'età ed all'anzianità di essi.

Art. 62.

Per il periodo fra la data dell'entrata in vigore della legge ed il 1° gennaio 1914, il ministro della marina ha facoltà di destinare commissari presso le Casse degli invalidi, ai quali sono conferite tutte le attribuzioni assegnate ai Consigli elettivi delle medesime dalla legge del 28 luglio 1861, n. 360.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA I. — Pensioni.
(Art. 35 della legge).

GRADO	Misura della pensione annua per il marino che ha una navigazione effettiva di anni						
	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33
Capitano di lungo corso e macchinista in 1°	600	650	700	750	800	850	900
Capitano di gran cabotaggio e macchinista in 2° . .	420	455	490	525	560	595	630
Padrone e marinaio autorizzato	330	357	385	412	440	467	495
Ufficiale di bordo	270	292	315	337	360	382	405
Sottufficiale di bordo	265	275	290	313	340	360	380
Marinaio	240	260	280	300	320	340	360

Tabella II. — Sussidi continuativi agli invalidi.
(Art. 38 della legge).

GRADO	Misura di sussidio per il marino che ha una navigazione effettiva di anni				
	10-11-12	13-14-15	16-17-18	19-20-21	22 e più
Capitano di lungo corso e macchinista in 1°	300	335	370	410	450
Capitano di gran cabotaggio e macchinista in 2°	210	235	260	285	310
Padrone e marinaio autorizzato	150	170	190	210	230
Ufficiale di bordo	135	150	165	180	200
Sottufficiale di bordo	125	140	155	170	190
Marinaio	120	135	150	165	180

Tabella III. — Sussidi straordinari agli invalidi, alle vedove ed agli orfani.
(Articoli 38, 43 e 46 della legge).

GRADO	Sussidio straordinario per una volta tanto
Capitano di lungo corso e macchinista in 1ª	100
Capitano di gran cabotaggio e macchinista in 2ª	80
Padrone e marinaio autorizzato	60
Ufficiale di bordo	50
Sottufficiale di bordo	45
Marinaio	40

Tabella IV. — Soccorsi per naufragio.
(Art. 40 della legge).

GRADO	Minimo del soccorso	Massimo del soccorso
Capitano di lungo corso e macchinista in 1ª	60	250
Capitano di gran cabotaggio e macchinista in 2ª	50	180
Padrone e marinaio autorizzato	45	120
Ufficiale di bordo	35	100
Sottufficiale di bordo	30	90
Marinaio e mozzo	25	80

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 1°, della legge 21 aprile 1862, n 563;

Visto l'art. 21 della legge 2 aprile 1886, n. 3754;

Visto l'art. 45 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Sentito il Consiglio tecnico per l'amministrazione dei sali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle industrie enumerate nell'art. 45 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, alle quali è concesso il sale al prezzo di eccezione di L. 12 per quintale, è aggiunta quella della lavorazione dei lubrificanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO.

Gli esami di concorso banditi il 10 aprile 1913 per un posto di volontario nella carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri avranno principio nel palazzo della Consulta il 28 luglio 1913, alle ore 9 antimeridiane.

Sono stati ammessi agli esami stessi i signori:

Dainotto Eliodoro — De Margheriti Adolfo — Fioretti Umberto — Gherardini Mario — Ingrami Erminio Arturo — Valli Aldo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto l'art. 2 del regolamento per il personale d'ispezione e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto approvato con Regio decreto 12 gennaio 1911, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 9 ottobre 1912, n. 19123 col quale venne bandito il concorso per 150 posti di volontario nella Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice istituita con decreto ministeriale 28 novembre 1912;

DETERMINA:

è approvata la seguente tabella graduale dei vincitori del suddetto concorso:

Ciolli Riccardo di Pietro, media complessiva dei punti riportati, 17.60 — Lista Agostino di Achille, id. 16.50 — Moffa Giuseppe di Luigi, — 16.37 — Balsamo Nicola di Luigi, id. 16.33 — Gramitto Ricci Pasquale di Libertino, id. 15.96 — De Iulio Francesco fu Domenico, id. 15.91 — Marino Vincenzo di Nicola Maria, id. 15.70 — Comparini Giovanni di Cesare, id. 15.66 — Pierri Pietrangelo di Giuseppe, id. 15.58 — Ferrara Gerardo fu Francesco Gaetano, id. 15.45 — Giammarruto Oronzo di Alfredo, id. 15.41 — Verna Fernando di Falco, id. 15.37.

Roxas Michele fu Giuseppe, id. 15.33 — Noto Domenico di Michelangelo, id. 15.20 — De Giovanni Nicola fu Biagio, id. 15.16 — Barletta Federico di Bartolomeo, id. 15.15 — Della Giovanna Francesco, id. 15.08 — La Spina Pasquale fu Giuseppe, id. 14.97 — Deni Antonio di Francesco, id. 14.96 — Boidi Aldo di Girolamo, id. 14.95 — Donatone Ettore Mario di Francesco Paolo, id. 14.91 — Marcias Clemente di Alessandro, id. 14 87 — Longo Alfonso di Michele, id. 14.60 — Sajeva Antonino di Achille, id. 14.58 — Raciti Vito di Pietro, id. 14.53 — Quarenghi Vito di Rodolfo, id. 14.51 — De Michele Donato fu Francesco, id. 14.50.

Veronese Giuseppe di Pompeo, id. 14.42 — Doglio Enrico fu Giuseppe, id. 14.41 — Lalli Rocco di Domenico, id. 14.40 — Pippia Flavio di Pietro, id. 14.39 — Di Chiara Francesco Saverio di Gaspare, id. 14.34 — De Cesaris Francesco di Enrico, id. 14.33 — Micieli Sebastiano fu Giuseppe, id. 14,32 — Amoroso Giovanni di Biagio, id. 14.31 — Cessari Alfredo fu Giovanni, id. 14.30 — Guastini Alberto di Vittorio, id. 14.28 — Ledda Antonio Luigi fu Giov. Battista, id. 14.27 — D'Agata Giuseppe di Domenico. id. 14.20 — Saporito Paolo di Luigi, id. 14.16 — Ciccimarra Raffaele di Nicola, id. 14.15 — Bosco Francesco di Giovanni, id. 14.14 — Puggioni Rocco Raffaele fu Antioco, id. 14.13 — Pallotta Vittorio di Nicola, id. 14.12 — Porchi Alberto di Alessandro, id. 14.08 — Sciacca Antonino di Gaetano, id. 14.03 — Varriale Ugo di Salvatore, id. 13 96 — De Cunto Michelangelo Maria di Giuseppe, id. 13.95 — Bellomo Pasquale di Giuseppe, id. 13.95 — De Falco Francesco di Giovanni, id. 13.93.

Zoccoli Ernesto fu Vincenzo, id. 13.92 — Alessandrini Luigi fu Giovanni Sante, id. 13.91 — Lala Antonio di Carmelo, id. 13.90 — Pettinati Mario di Giuseppe, id. 13.89 — Vergelli Giuseppe di Gaetano, id. 13.88 — Romeo Giovanni di Carlo, id. 13.87 — Fischetti Michelangelo di Lorenzo, id. 13.86 — Antinoro Carmelo di Carmelo, id. 13.84 — Cancellotti Marcello di Ferdinando, id. 13.83 — Bellecci Francesco di Giuseppe, id. 13.82 — Porzio Raffaele di Calcedonio, id. 13.80 — Inga Giovanni di Corrado, id. 13.79 — Casale Giovanni di Francesco, id. 13.78 — Lopane Nicola di Menotti, id. 13.77 — Cecere Emanuele fu Alfonso, id. 13.76 — Cao Giuseppe di Francesco, id. 13.75.

Vitarelli Antonino di Angelo, id. 13.67 — Carugno Sebastiano di Nicola, id. 13.66 — Lombardi Emanuele di Vincenzo, id. 13.66 — Maurici Giuseppe di Francesco, id. 13.65 — Villanti Eugenio fu Luigi, id. 13.64 — Mele Michelangelo di Giuseppe, id. 13.63 — Buongermini Ernesto fu Francesco, id. 13.62 — Cusenza Francesco di Carlo, id. 13.61 — Calia Nicola di Giuseppe, id. 13.58 — Tringali Salvatore fu Lorenzo, id. 13.57 — Princigalli Antonio di Luigi, id. 13.54 — Vitullo Adelchi di Florindo, id. 13.53 — Fratoni Raniero di Giovanni, id. 13.53 — Giomi Massimiliano di Vittorio, id. 13.52 — Ferro Angelo di Matteo, id. 13.51 — Magni Pasquale di Rocco, id. 13.50.

De Focatiis Consalvo di Antonio, id. 13.49 — Ciaccio Antonino fu Nazzareno, id. 13.48 — Poma Vincenzo di Vincenzo, id. 13.47 — Quatrucci Giovanni di Roberto, id. 13.45 — Vernoni Amilcare di Adolfo, id. 13.42 — Arnone Attilio di Federico, id. 13.41 — Bollati Attilio di Giovanni, 13.41 — Spatafora Giuseppe di Salvatore, id. 13.40 — Calcagno Menelao Giuseppe di Carmelo, id. 13.38 — Cacace Eugenio fu Ferdinando, id. 13.37 — Alì Gesualdo di Luigi, id. 13.36 — Borgia Gerardo di Antonio Maria, id. 13.33 — Bagnarelli Aroldo di Luigi, id 13.33.

Müller Arturo di Giuseppe, id. 13.30 — Bocci Giuseppe di Francesco, id. 13.28 — Cultrera Mariano di Carmelo, id. 13.27 — Perna Umberto fu Tommaso, id. 13.26 — Amante Giuseppe Pietro di Sante, id. 13.25 — Pampillonia Beniamino di Michele, id. 13 24 — Corso Emanuele di Liborio, id. 13.21 — Cellitti Vincenzo di Domenico, id. 13.20 — Padovani Silvio di Luigi, id. 13.17 — Bonura Bartolomeo di Antonino, id. 13.16 — Fieri-Fieli Otello di Enrico, id. 13.16 — Fiore Sebastiano di Michele, id. 13.13 — Loasses Mario di Ottavio, 13.12 — Garra Gesualdo di Giuseppe, id. 13.11 — Cassella Giuseppe di Onorato, id. 13.08 — Ribera Giuseppe di Alfredo, id. 13.07 — Natale Beniamino di Giovanni Giuseppe, 13.06 — Comparato Carlo di Bernardo, id. 13.05 — Lezzi Emilio di Giovanni, id. 13.04.

Lacconia Pasquale di Giuseppe, id. 13.03 — Mancino Girolamo di Francesco Paolo, 13.03 — Mammana Salvatore di Francesco, id. 13.03 — Podda Enrico di Attilio, id. 13.02 — Vannoni Luigi di Ettore, id. 13.01 — Linares Giuseppe fu Pietro, id. 13 — Gigante Ettore di Giovanni, id. 13 — Canino Vincenzo di Eugenio, id. 13 — Ramou Pasquale di Giovanni, id. 13 — Mercadante Luigi di Vito, id. 12.99 — Cherchi Aleardo di Angelo, id. 12.97 — Mottola Giovanni fu Biagio, id. 12.96 — Esposito Giuseppe di Luigi, id. 12.95 — Maceratini Ugo fu Filippo, id. 12.94 — Francescangeli Ugo di Gaetano, id. 12.91 — Scorza Angelo fu Nicola, id. 12.90 — Salerno Giuseppe fu Giorgio, id. 12.89 — Marchese Luigi di

Ferdinando, id. 12.88 — Gesualdo Eduardo di Giovanni, id. 12.87 — De Bono Giuseppe di Gaspare, id. 12.86 — Cinelli Nicola di Alfonso, id. 12.86 — Milia Attilio fu Raimondo, 12.85 — Iodice Pasquale di Michele, id. 12.83 — Mango Adamo di Salvatore, id. 12.82 — Mauro Giuseppe di Gilippo, id. 12.81 — Di Meo Giovanni di Luigi, id. 12.80 — De Liberato Quinto Ottavio di Pietro Paolo, id. 12.78 — Tredici Vittorio di Giovanni, id. 12.77 — Costantini Costantino di Saverio, id. 12.76 — Govi Ettore fu Pietro, id. 12.75 — Chiappetta Salvatore di Michele, id. 12.74 — Barresi Ignazio di Francesco, id. 12.73 — Pitzurra Carlo di Francesco, id. 12.72 — Casale Baldassare di Antonio, id. 12.71 — Notaristefano Vito di Francesco, id. 12.70 — Pluchino Carmelo di Giorgio, id. 12.69.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 giugno 1913.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 16 luglio, corr. in Romanengo, provincia di Cremona, ed in Rocchetta Cairo, provincia di Genova, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 16 luglio 1913.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 10 aprile 1913:

Silvestri Mario, giudice con funzioni di pretore nel mandamento di Pattada, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Este, cessando dalle anzidette funzioni.

Bianchi Carlo Giulio, giudice con funzioni di pretore il 1° mandamento di Vincenza, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Venezia, cessando dalle anzidette funzioni.

Tomaiuoli Donato, giudice con funzioni di pretore presso il mandamento di Conegliano, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Venezia, cessando dalle anzidette funzioni.

Morbioli Angelo, giudice con funzioni di pretore presso il 2° mandamento di Verona, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Sarzana, cessando dalle anzidette funzioni.

Canelles nob. cav. Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Oristano, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali.

Scardaccione Giuseppe, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Lagonegro, è tramutato al tribunale civile e penale di Isernia.

Murgia Francesco, giudice aggiunto presro il tribunale civile e penale di Oristano, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Zarrelli Simeone, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Venezia, è ivi applicato all'ufficio d' istruzione dei processi penali.

Pilati Manlio, giudice aggiunto, in aspettativa per infermità, continua, a sua domanda, nell'aspettativa stessa.

Tripepi Diego, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Roma, messo a disposizione del comandante in capo del corpo di spedizione a Rodi, è temporaneamente messo fuori del ruolo organico, dichiarandosi vacante un posto di giudice aggiunto presso la R. procura del tribunale di Roma.

Lepore Francesco, già uditore giudiziario, del quale vennero accettate le volontarie dimissioni dalla carica, è, a sua domanda, richiamato in servizio dalla data del presente decreto e nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Lucca.

Ginnari Satriani Nicola, giudice di 1ª categoria, sospeso dalle funzioni e dallo stipendio perchè sottoposto a procedimento penale, è posto fuori del ruolo organico.

Mensurati Raffaele, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Angri, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa di infermità per un mese.

Manganelli Ettore, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Corteolona, è nominato, per anzianità, giudice del tribunale civile e penale di Este.

Chieppa Pasquale, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Casalpusterlengo, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Lari, con le stesse funzioni.

Cordova Antonino, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Prizzi, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Bisacquino, con le stesse funzioni.

Bertolotti Vittorio, uditore presso il 3° mandamento di Milano, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

I sottonotati vice pretori sono confermati nell' ufficio presso il mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1913-915:

Dell'Aira Nicolò, nel mandamento di Canicattì — Lalomia Giuseppe, id. id.

I sottonotati, avente i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1913-915:

Cestari Ruggero, nel mandamento di Bondeno — Giaccari Francesco, id. di Ruffano — Ferracini Vittorio, id. di Badia Polesine — Todeschini Giovanni, id. di Auronzo.

Con decreto Ministeriale del 10 aprile 1913:

Epifania Alfredo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bari, è applicato temporaneamente alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere.

Con decreto Ministeriale del 12 aprle 1913:

Caizzi Adolfo, uditore giudiziario destinato a prestar servizio nel mandamento di Catanzaro, è tramutato al mandamento di Mammola.

Con R. decreto del 13 aprile 1913:

Lomanto cav. Cesare, consigliere della Corte d'appello di Trani, è tramutato a Catanzaro.

Cajelli cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Larino, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per due mesi.

Ferrante cav. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di sostituto procuratore generale di cassazione.

Maggi Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, è collocato in aspettativa, per infermità, per sei mesi.

I sottoindicati giudici aggiunti di 1ª categoria sono nominati, per anzianità, giudici di 2ª categoria, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento al quale ora sono rispettivamente addetti:

Nucci Ernesto, giudice aggiunto in funzioni di pretore nel mandamento di Pergola — Fabris Bruno, id. id. di Alatri — Mastropasqua Vincenzo, id. id. di Cerignola — Di Nosse Michele Arcangelo, id. id. di Montemiletto — Caivano Tommaso, id. id. di Lacedonia — D'Avossa Eduardo, id. id. di Portoferraio — Bazzano Armando Roberto, id. id. di Cavamanara — Cominelli Arturo, id. nel 2° mandamento di Livorno — Medici Bruno, id. nel mandamento di Santa Lucia del Mela.

Lalli Ferdinando, giudice aggiunto di 2ª categoria, in soprannumero, presso il tribunale civile e penale di Lanusei, è tramutato alla R. procura del tribunale civile e penale di Oristano.

Nisii Cleto, giudice aggiunto di 2ª categoria, in soprannumero presso la R. procura del tribunale civile e penale di Oristano, è tramutato al tribunale civile e penale di Lanusei.

Morelli Riccardo, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Finale nell'Emilia, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Macerata, con le stesse funzioni.

Polini Michele, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Vernole, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Manfredonia, con le stesse funzioni.

Molinari Antonino, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Ribera, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Canicattì, con le stesse funzioni.

La Sala Giuseppe Antonio, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Castelnuovo Scrivia, è tramutato al mandamento di Vico Canavese, con le stesse funzioni.

Sentito il Consiglio superiore della magistratura:

Ranieri Angelo, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Pizzo, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Tagliacozzo, con le stesse funzioni.

De Sanctis Gustavo Adolfo, giudice aggiunto di 2ª categoria, già titolare del mandamento di Pennabilli, in aspettativa, per motivi di famiglia, è richiamato in servizio, a sua domanda, ed è destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Chiavenna.

Thomatis Alfredo, uditore giudiziario presso il mandamento di Busto Arsizio, in aspettativa, per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima, per altri sei mesi.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento, per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1913-915:

Bozzi Francesco, nel mandamento di Grumo Appula — Mastroviti Domenico, id id. — Pugliese Giuseppe Luigi, id. di Castellaneta.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Franchi Ennio, dalla carica di vice pretore del mandamento di Veroli.

Patrignani Callisto, dalla carica di vice pretore del mandamento di Comacchio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice aggiunto.

Con R. decreto del 13 aprile 1913:

Sotgiu Giovanni, vice pretore del mandamento di Busachi, è trasferito al mandamento di Ghilarza.

Con decreto Ministeriale del 14 aprile 1913:

Benetti Giovanni, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Catania, applicato temporaneamente alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Caltagirone, cessa dalla detta applicazione dalla data del presente decreto.

Con RR. decreti del 17 aprile 1913:

Sapori cav. Ovidio, consigliere della Corte d'appello di Catania, è tramutato alla sezione di Corte di appello in Macerata, a sua domanda.

Spezia cav. Tullo, consigliere della Corte di appello di Casale, in aspettativa per infermità, è confermato, a sua domanda, nella aspettativa stessa per quattro mesi.

Pilotti Massimo, giudice del tribunale civile e penale di Casale, temporaneamente applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali presso il tribunale civile e penale di Roma, è temporaneamente destinato, col suo consenso, al tribunale civile e penale di Roma.

Ferraro Enrico, giudice del tribunale civile e penale di Ariano, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali.

Lobina Decio, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Fusco Francesco, sostituto procuratore del Re presso la R. procura del tribunale civile e penale di Avellino, è tramutato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Campobasso.

Intonti Raffaele, sostituto procuratore del Re presso la R. procura del tribunale civile e penale di Campobasso, è tramutato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Avellino.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 12 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1913:

I sottoscritti funzionari di cancelleria, applicabili al Ministero presso il Consiglio superiore della magistratura, sono confermati nella stessa applicazione, a decorrere dal 21 febbraio 1913:

Panari Camillo, cancelliere di pretura — Avitabile Daniele, id. Parenti Paolo, id. — Mainini Luigi, aggiunto di cancelleria.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile successivo:

I sottoscritti funzionari di cancelleria, applicati al Ministero presso la Commissione di statistica e di legislazione per il periodo di anni due, sono confermati nella detta applicazione fino a nuova disposizione:

Spallanzani Olinto, cancelliere di pretura — Iacono Giuseppe, id.

Con decreto Ministeriale del 20 marzo 1913:

Chiancone Silvano, aggiunto di cancelleria del tribunale di Lagonegro, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi.

Con decreto Ministeriale del 23 marzo 1913:

A Piccoli Guido, alunno gratuito del tribunale di Lanciano, applicato per sei mesi al tribunale di Milano, è prorogata la detta applicazione fino alla registrazione del decreto che ve lo destina in promozione.

Con decreto Ministeriale del 30 marzo 1913:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria a decorrere dal 1° aprile 1913:

Ruffi Domenico, vice cancelliere della Corte di cassazione di Palermo.

Smecca cav. Ignazio, segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Catania.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria a decorrere dal 1° aprile 1913:

Bossi cav. Luigi, vice cancelliere della Corte di cassazione di Torino.

Gallione Ferdinando, cancelliere di sezione della Corte d'appello di Napoli.

Cecere Giovanni, cancelliere di sezione del tribunale di Campobasso, ove non ha preso possesso, è tramutato al tribunale di Lucera.

Alemagna Carmelo, aggiunto di cancelleria della pretura di Vittoria, è tramutato alla pretura di Adernò.

Solarino Umberto, aggiunto di cancelleria della pretura di Adernò, è tramutato alla pretura di Vittoria.

(*Continua*).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 27, dal 30 giugno al 6 luglio 1913.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Cocconato	bovina	1
	Bergamo	Treviglio	Fara Olivana	»	1
	Brescia	Brescia	Bagnolo	»	1
	»	»	Capriano Colle	»	1
	Caltanissetta	Caltanissetta	Sutera	ovina	1
	Caserta	Gaeta	Maranola	bovina	1
	»	Sora	San Biagio Saracinesco	»	2
	Foggia	San Severo	Torremaggiore	equina	1
	Pavia	Mortara	Confienza	bovina	1
	Perugia	Spoleto	Norcia	»	1
	Pisa	Pisa	Pisa	»	2
	»	»	Pontedera	»	1
	Salerno	Campagna	Corleto Monforte	»	1
	Sassari	Nuoro	Gavoi	»	1
	»	»	Orosei	»	1
	Torino	Torino	Chivasso	»	1
	Treviso	Conegliano	Conegliano	»	1
	»	»	Susegana	»	1
	Udine	Udine	San Daniele	»	1
	Vicenza	Thiene	Thiene	»	1
					21
Carbonchio sintomatico	*Belluno*	Belluno	Sedico	bovina	1
	»	Pieve di Cadore	Santo Stefano Cadore	»	1
	»	»	San Pietro	»	1
	Cuneo	Cuneo	Centallo	»	1
	Vicenza	Schio	Arsiero	»	1
					5
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Castellazzo	bovina	1
	»	»	Masio	»	1
	»	Asti	Canelli		1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui apparteng gli anim ammala	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Alessandria*	Asti	Mombercelli	bovina	1
	»	Casale	Giarole	»	2
	»	Tortona	Fabbrica Curone	»	4
	»	»	Frascata	»	2
	Aquila	Aquila	Acciano	»	10
	»	»	Carapelle	»	1
	»	»	Paganica	»	1
	»	»	Rocca di Mezzo	»	22
	»	Avezzano	Carsoli	»	1
	»	»	Cappadocia	»	1
	»	»	Castellafiume	»	1
	»	»	Celano	»	11
	»	»	Lecce ne' Marsi	»	10
	»	»	Luco nei Marsi	»	12
	»	»	Massa d'Albe	»	10
	»	»	Opi	»	1
	»	»	Ovindoli	»	10
	»	»	Pescasseroli	»	1
	»	»	Pescina	»	10
	»	»	Tagliacozzo	»	25
	»	»	Trasacco	»	2
	»	Cittaducale	Amatrice	»	1
	»	Sulmona	Alfedena	»	15
	»	»	Ateleta	»	2
	»	»	Barrea	»	1
	»	»	Campo di Giove	»	2
	»	»	Civitella A.	»	10
	»	»	Introdacqua	»	20
	»	»	Pacentro	»	1
	»	»	Pescocostanzo	»	6
	»	»	Pettorano	»	12
	»	»	Rivisondoli	»	4
	»	»	Rocca Pia	»	1
	»	»	Roccaraso	»	3
	»	»	Sulmona	»	10
	»	»	Villetta B.	»	11
	Arezzo	Arezzo	Sestino	»	5
	Avellino	Avellino	Solofra	»	1
	»	»	Volturara	»	1
	»	Sant'Angelo	Aquilonia	»	7
	»	»	Bisaccia	»	10
	»	»	Caposele	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Avellino*	Sant'Angelo	Castelnuovo C.	bovina	1
	»	»	Guardia L.	»	2
	Bari	Barletta	Spinazzola	»	1
	»	»	Andria	»	1
	»	Altamura	Gravina di Puglia	»	2
	»	»	Id.	suina	1
	Benevento	Cerreto Sannita	Amorosi	bovina	1
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Cerreto Sannita	bovina	2
	»	»	Facechio	»	3
	»	»	San Lorenzo Maggiore	»	4
	»	»	San Salvatore Telesino	»	2
	Bergamo	Bergamo	Capizzone	»	1
	»	»	Nembro	»	1
	»	»	Palazzago	»	2
	»	»	Ranica	»	1
	»	»	Stezzano	»	1
	»	»	Tagliuno	»	2
	»	Treviglio	Zanica	»	4
	Bologna	Bologna	Anzola dell'Emilia	»	11
	»	»	Argelato	»	10
	»	»	Baricello	»	1
	»	»	Borgo Panigale	»	14
	»	»	Budrio	»	30
	»	»	Calderara di Reno	»	7
	»	»	Castel di Serravalle	»	2
	»	»	Casalecchio	»	15
	»	»	Castenaso	»	13
	»	»	Castelmaggiore	»	6
	»	»	Castel d'Argile	»	3
	»	»	Castelfranco	»	35
	»	»	Crevalcore	»	5
	»	»	Galliera	»	4
	»	»	Granarolo	»	6
	»	»	Loiano	»	2
	»	»	Malalbergo	»	2
	»	»	Monterenzio	»	1
	»	»	Minerbio	»	4
	»	»	Molinella	»	5
	»	»	Ozzano Emilia	»	3
	»	»	Pianoro	»	7
	»	»	Persiceto	»	7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
	Bologna	Bologna	Sala Bolognese	bovina	2
	»	»	Savigno	»	3
	»	»	Sant'Agata Bolognese	»	3
	»	»	San Giorgio di Piano	»	2
	»	»	San Lazzaro	»	2
	»	»	San Pietro in Casale	»	7
	»	Imola	Castel San Pietro	»	14
	»	»	Castelguelfo	»	2
	»	»	Medicina	»	16
	»	»	Casalfiumanese	»	3
	»	Vergato	Gaggio M	»	1
	Brescia	Brescia	Bedizzole	»	2
	»	»	Borgosatollo.	»	2
	»	»	Calvisano.	»	2
	»	»	Castegnato	»	2
	»	»	Castenedolo.	»	1
	»	»	Irma	»	2
	»	»	Lonato	»	4
	»	»	Montichiari	»	2
	»	»	Rezzato	»	4
Segue	»	»	Sarezzo	»	14
Afta epizootica	»	»	Serle	»	13
	»	»	Sant'Eufemia F.	»	1
	»	Breno	Cevo	»	2
	»	»	Malonno	»	1
	»	»	Ponte di Legno	»	4
	»	Chiari	Chiari	»	2
	»	»	Calino	»	2
	»	»	Cologno	»	2
	»	»	Palazzolo S. S.	»	2
	»	Salò	Bagolino	»	3
	»	Verolanuova	Cignano	»	2
	»	»	Gottolengo	»	1
	»	»	Mancibio	»	2
	»	»	Pralboino	»	1
	Cagliari	Cagliari	Aridi.	»	1
	»	»	Barumini	»	3
	»	»	Cagliari	»	2
	»	»	Capoterra	»	1
	»	»	Collinas.	»	2
	»	»	Dolianova	»	1
	»	»	Donigala S.	»	3
	»	»	Bonori	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cagliari*	Cagliari	Elmas	bovina	1
	»	»	Furtei	»	2
	»	»	Gesico	»	2
	»	»	Gesturi	»	2
	»	»	Guamaggiore	»	3
	»	»	Guasila	»	2
	»	»	Las Plassas	»	3
	»	»	Nuraminis	»	2
	»	»	Ortacesus	»	3
	»	»	Pabillonis	»	2
	»	»	Pauli Arbarei	»	3
	»	»	Pirri	»	3
	»	»	Anastu S. Elena	»	1
	»	»	Samassi	»	3
	»	»	San Basilio	»	4
	»	»	San Gavino M.	»	2
	»	»	Sanluri	»	2
	»	»	San Niccolò Gerrei	»	4
	»	»	San Sperato	»	2
	»	»	Sardara	»	3
	»	»	Sarrok	»	3
	»	»	Segariu	»	4
	»	»	Selargius	»	2
	»	»	Selegas	»	4
	»	»	Senorbi	»	3
	»	»	Serdiana	»	3
	»	»	Sestu	»	1
	»	»	Settimo San Pietro	»	2
	»	»	Seurgus	»	2
	»	»	Siddi	»	2
	»	»	Sinnai	»	1
	»	»	Sisini	»	2
	»	»	Soleminis	»	2
	»	»	Suelli	»	2
	»	»	Tuili	»	3
	»	»	Ussaramanna	»	1
	»	»	Villamar	»	3
	»	»	Villanovafranca	»	3
	»	Iglesias	Villacidro	»	1
	»	Lanusei	Austis	»	3
	»	»	Escalaplano	»	2
	»	»	Escolca	»	3
	»	»	Gadoni	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cagliari*	Lanusei	Gergei	bovina	4
	»	»	Isili	»	4
	»	»	Menasardo	»	1
	»	»	Nuragus	»	3
	»	»	Nurri	»	3
	»	»	Orzoli	»	2
	»	»	Ortueri	»	5
	»	»	Sadali	»	3
	»	»	Seulo	»	2
	»	»	Sorgono	»	3
	»	»	Teti	»	3
	»	»	Tiana	»	2
	»	»	Tortolì	»	1
	»	»	Villanovatulo	»	4
	»	Oristano	Abbasanta	»	2
	»	»	Aidomaggiore	»	2
	»	»	Allai	»	4
	»	»	Assolo	»	3
	»	»	Asuni	»	1
	»	»	Bannari U.	»	4
	»	»	Baressa	»	2
	»	»	Bidoni	»	5
	»	»	Birori	»	2
	»	»	Bonarcado	»	4
	»	»	Borore	»	2
	»	»	Bortigali	»	3
	»	»	Bosa	»	4
	»	»	Busachi	»	2
	»	»	Cuglieri	»	5
	»	»	Dualchi	»	3
	»	»	Escovedu	»	3
	»	»	Figu	»	3
	»	»	Flussio	»	2
	»	»	Fordongianus	»	1
	»	»	Genuri	»	1
	»	»	Ghilarza	»	3
	»	»	Gonnosino	»	2
	»	»	Gonnostramatza	»	4
	»	»	Macomer	»	2
	»	»	Magomados	»	4
	»	»	Marrubiu	»	2
	»	»	Masullas	»	3
	»	»	Modolo	»	4
	»	»	Mogorella	»	3
	»	»	Mogoro	»	5
	»	»	Montresta	»	1
	»	»	Morgongiori	»	4
	»	»	Narbolia	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cagliari*	Oristano	Neoneli	bovina	2
	»	»	Noragugume	»	2
	»	»	Norbello	»	3
	»	»	Nughedu Santa Vittoria	»	4
	»	»	Nureci	»	3
	»	»	Ollastra Usellus	»	4
	»	»	Oristano	»	6
	»	»	Paulilatino	»	5
	»	»	Riola	»	2
	»	»	Ruinas	»	3
	»	»	Sagama	»	5
	»	»	Samugheo	»	4
	»	»	Santa Giusta	»	4
	»	»	Sant'Antonio R.	»	2
	»	»	Santulussurgiu	»	4
	»	»	San Vero Milis	»	2
	»	»	Scano Montiferro	»	4
	»	»	Sedilo	»	5
	»	»	Seneghe	»	3
	»	»	Senis	»	2
	»	»	Setza	»	1
	»	»	Siamanna	»	1
	»	»	Sili	»	2
	»	»	Sindia	»	2
	»	»	Sissi	»	3
	»	»	Terralba	»	5
	»	»	Tinnuro	»	2
	»	»	Tresnuraghes	»	5
	»	»	Turri	»	3
	»	»	Ula Tirso	»	3
	»	»	Usellus	»	3
	»	»	Zeppara	»	2
	»	»	Zerfaliu	»	3
	Caltanissetta	Caltanissetta	Sutera	»	2
	»	Piazza	Piazza	»	1
	»	»	Aidone	»	2
	Campobasso	Isernia	Agnone	»	15
	»	»	Pescopennataro	»	2
	»	»	Pozzilli	»	5
	»	»	Roccamandolfi	»	1
	»	»	Vastogirardi	»	3
	»	»	Venafro	»	12

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Caserta*	Caserta	Cancello Arnone	bovina	1
	»	»	Castelmassone	»	3
	»	»	Teano	»	4
	»	»	Vaisacco	»	3
	»	Gaeta	Fondi	»	13
	»	Piedimonte d'A.	Alcignano	»	2
	»	»	Dragoni	»	12
	»	»	Gioia Sannitica	»	2
	»	»	Piedimonte	»	1
	»	»	San Gregorio	»	3
	»	»	San Potilo	»	6
	»	Sora	Campoli	»	1
	Catania	Catania	Belpasso	»	1
	»	»	Bronte	»	2
	Chieti	Chieti	Caramanico	»	7
	»	»	Pretoro	»	5
	»	»	Roccamorice	»	5
	»	Lanciano	Casoli	»	1
	»	»	Castelfrentano	»	1
	»	»	Colledimacine	»	1
	»	»	Lama dei P.	»	2
	»	»	Montenerodomo	»	5
	»	»	Palena	»	1
	»	»	Roccascalegna	»	1
	Como	Como	Grandola	»	3
	»	Lecco	Ballabio Superiore	»	2
	»	»	Ballabio Inferiore	»	3
	Cosenza	Castrovillari	Castrovillari	»	18
	»	»	Cassano	»	1
	»	»	Rocca Imperiale	»	8
	»	»	Spezzano Albanese	»	12
	»	»	Terranova di Sibari	»	2
	»	»	Villapiana	»	7
	»	Cosenza	Aprigliano	»	19
	»	»	Montalto Uffugi	»	10
	»	Paola	Riello il Calabrio	»	7
	»	»	Cleto	»	6
	»	»	Lago	»	27
	»	Rossano	San Demetrio Corone	»	8
	»	»	Santa Sofia d'Epiro	»	6
	Cremona	Casalmaggiore	Castelponzone	»	1
	»	Cremona	Azzanello	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
	Cremona	Cremona	Deroverè	bovina	1
	»	»	Duemiglia	»	1
	»	»	Genivolta	»	5
	»	»	Isola Dovarese	»	1
	Cuneo	Alba	Guarene	»	1
	»	Cuneo	Andorno	»	3
	»	»	Beinette	»	5
	»	»	Borgo San Dalmazzo	»	2
	»	»	Boves	»	1
	»	»	Cuneo	»	21
	»	»	Fossano	»	1
	»	»	Pradleve	»	5
	»	»	Robilante	»	25
	»	»	Roccavione	»	1
	»	»	Roccasparvera	»	1
	»	Mondovi	Carrù	»	4
	»	»	Ceva	»	2
	»	»	Dogliani	»	2
	»	»	Morgonta	»	1
Segue	»	»	Mondovì	»	7
Afta epizootica	»	»	Pamparato	»	8
	»	»	Pianfei	»	1
	»	»	Boscoforte	»	1
	»	»	Vicoforte	»	1
	»	Saluzzo	Barge	»	2
	»	»	Casalgrosso	»	3
	»	»	Frassino	»	1
	»	»	Melle	»	3
	»	»	Oncino	»	8
	»	»	Rossana	»	1
	»	»	Sampeyre	»	3
	»	»	Savigliano	»	1
	Ferrara	Cento	Cento	»	8
	»	»	Pieve di Cento	»	1
	»	»	Poggio Renatico	»	4
	»	»	Sant'Agostino	»	3
	»	Ferrara	Argenta	»	32
	»	»	Berra	»	1
	»	»	Bondeno	»	7
	»	»	Copparo	»	4
	»	»	Ferrara	»	91
	»	»	Ostellato	»	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Ferrara*	Fer	Portomaggiore	bovina	72
	»		Ro	»	2
	»	»	Vigarano Mainarda	»	13
	Firenze	Firenze	Firenze	»	1
	»	»	Firenzuola	»	24
	»	»	Greve	»	1
	»	»	Sancasciano	»	1
	»	»	Scarperia	»	2
	»	»	Tavarnelle	»	1
	»	Pistoia	Pistoia	»	3
	»	Rocca S. Casciano	Bagno di Romagna	»	4
	»	»	Verghereto	»	4
	»	San Miniato	Certaldo	»	6
	»	»	Empoli	»	2
	»	»	San Miniato	»	5
	Foggia	San Severo	Pietra M.	»	1
	»	»	San Severo	»	1
	Genova	Chiavari	Rapallo	»	1
	»	»	Santa Margherita	»	1
	»	»	Santo Stefano	»	3
	»	Genova	Genova	»	1
	»	»	Torriglia	»	1
	Girgenti	Bivona	Cammarota	»	5
	»	»	Casteltermini	»	1
	»	»	Santo Stefano	»	2
	»	Girgenti	Campobello	»	1
	»	»	Naro	»	3
	»	»	Licata	»	1
	»	Sciacca	Sciacca	»	1
	Grosseto	Grosseto	Gavorrano	»	4
			Id.	ovina	1
	»	»	Orbetello	bovina	2
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Roccastrada	bovina	10
	»	»	Id.	ovina	
	»	»	Scansano	bovina	3
	Lecce	Gallipoli	Alessano	»	1
	»	Lecce	Sternatia	»	4
	»	Taranto	Castellaneta	»	2
	»	»	Ginosa	»	3
	»	»	Laterza	»	1
	»	»	Mottola	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Lecce*	Taranto	Palagiano	bovina	1
	Livorno	Livorno	Livorno	»	10
	»	Portoferraio	Portoferraio	caprina	1
	»	»	Portolongone	bovina	1
	Lucca	Lucca	Altopascio	»	3
	»	»	Bagni di Lucca	»	1
	»	»	Capannori	»	2
	»	»	Camaiore	»	1
	»	»	Lucca	»	1
	»	»	Pietrasanta	»	2
	Macerata	Camerino	Fiordimonte	»	1
	»	»	Visso	»	3
	Mantova	Asola	Casaloldo	»	3
	»	»	Castelgoffredo	»	3
	»	»	Ceresara	»	4
	»	Canneto sull'Olio	Casalromano	»	2
	»	»	Canneto sull'Oglio	»	1
	»	Gonzaga	Moglia	»	7
	»	»	San Benedetto Po	»	2
	»	Mantova	Curtatone	»	3
	»	»	Porto Mantovano	»	3
	»	»	San Giorgio M.	»	1
	»	Ostiglia	Ostiglia	»	3
	»	Revere	Quistello	»	7
	»	»	Schivenoglia	»	1
	»	»	Villa Poma	»	2
	»	Sermide	Magnacavallo	»	1
	»	»	Poggio Rusco	»	9
	»	»	Id.	suina	2
	»	»	Sermide	bovina	2
	»	Viadona	Pomponesco	»	1
	»	Volta Mantovana	Goito	»	1
	»	»	Id.	suina	1
	Messina	Castroreale	Barcellona	»	1
	»	»	Kaggi	»	1
	»	»	Graniti	»	2
	»	Messina	Rometta	»	2
	Milano	Milano	Cassano Adda	bovina	1
	»	»	Cernusco N.	»	2
	»	»	Chiaravalle M.	»	1
	»	»	Gessate	»	1
	»	Gallarate	Sesto Calende	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Lodi	Corte Palasio	bovina	1
	»	»	Livraga	»	1
	»	»	S. Colombano	»	1
	Modena	Mirandola	Concordia	»	3
	»	»	Finale	»	2
	»	»	Mirandola	»	3
	»	»	San Felice sul P.	»	1
	»	»	San Possidonio	»	1
	»	Modena	Bastiglia	»	8
	»	»	Bomporto	»	8
	»	»	Campogalliano	»	3
	»	»	Carpi	»	20
	»	»	Castelnuovo	»	5
	»	»	Castelvetro	»	10
	»	»	Fiorano	»	3
	»	»	Modena	»	18
	»	»	Nonantola	»	16
	»	»	Novi	»	10
	»	»	Ravarino	»	5
	»	»	San Cesareo	»	3
	»	»	Savignano	»	1
	»	»	Soliera	»	19
	»	»	Spilamberto	»	21
	»	Pavullo	Pavullo	»	7
	Novara	Biella	Biella	»	2
	»	»	Camandona	»	3
	»	»	Id.	ovina	3
	»	»	Id.	suina	3
	»	»	Castelletto Cervo	bovina	5
	»	»	Cerrione	»	1
	»	»	Torrazzo	»	29
	»	Domodossola	Bognancodentro	»	5
	»	»	Domodossola	»	2
	»	»	Formazza	»	2
	»	Novara	Bellinzago	»	7
	»	»	Caltignaga	»	7
	»	»	Casalino	»	2
	»	»	Cressa	»	2
	»	»	Landiona	»	2
	»	»	Mandello Vitta	»	2
	»	»	Recetto	»	5
	»	»	Sannazzaro Sesia	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Novara*	Pallanza	Casale Corte Cerro	bovina	1
	»	Valsesia	Cellio	»	1
	»	Vercelli	Arboro	»	1
	»	»	Bianzè	»	5
	»	»	Borgo d'Ale	»	8
	»	»	Casanova Elvo	»	1
	»	»	Crova	»	5
	»	»	Fontanetto Po	»	1
	»	»	Formigliana	»	6
	»	»	Lamporo	»	1
	»	»	Livorno P.	»	4
	»	»	Ronsecco	»	2
	»	»	Tricerro	»	1
	»	»	Vercelli	»	3
	»	»	Villarboit	»	1
	Padova	S. S. Piero	Curatolo	»	1
	»	Cittadella	San Martino di L.	»	1
	»	»	San Pietro in Gù	»	6
	»	Padova	Limena	»	1
	»	»	Noventa	»	1
	»	»	Padova	»	1
	»	Piove di S.	Bovolenta	»	1
	»	»	Brugine	»	1
	»	»	Legnaro	»	1
	Palermo	Corleone	Prizzi	»	1
	»	Palermo	Godrano	»	1
	Parma	Borgo San Donnino	Borgo S. Donnino	»	2
	»	Parma	Busseto	»	3
	»	»	Collecchio	»	1
	»	»	Golese	»	2
	»	»	San Lazzaro	»	3
	Pavia	Bobbio	Ottone	»	8
	»	Mortara	Zerba	»	12
	»	»	Mede	»	2
	»	»	Trereberetti	»	2
	»	»	Vigevano	»	1
	»	Voghera	Barbianello	»	1
	»	»	Montalto	»	1
	»	»	S. Giulietta	»	4
	Perugia	Foligno	Assisi	»	3
	»	»	Foligno	»	1
	»	Orvieto	Ficulle	»	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Perugia*	Orvieto	Orvinio	bovina	4
	»	»	San Venanzo	»	4
	»	»	San Vito in Monte	»	3
	»	Perugia	Bastia	»	1
	»	»	Deruta	»	2
	»	»	Fratta E.	»	1
	»	»	Perugia	»	2
	»	»	Todi	»	3
	»	»	Torgiano	»	3
	»	Rieti	Poggio Fidoni	»	1
	»	»	Pozzaglia	»	2
	»	»	Rieti	»	12
	»	Spoleto	Campello	»	1
	»	»	Scheggino	»	5
	»	»	Trevi	»	3
	»	»	Id.	ovina	1
	»	»	Preci	bovina	1
	»	»	Id.	bovina	2
	»	Terni	Acquasparta	»	2
	»	»	Id.	suina	2
	»	»	Amelia	bbovina	1
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Attigliano	bovina	2
	»	»	Giove	»	3
	»	»	Narni	»	1
	Pesaro Urbino	Urbino	Pennabilli	»	2
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	»	1
	»	»	Fiorenzuola	»	2
	»	Piacenza	Agazzano	»	2
	»	»	Borgonovo	»	1
	»	»	Caorso	»	2
	»	»	Castel San Giovanni	»	5
	»	»	Ferriere	»	8
	»	»	Monticelli	»	1
	»	»	Rottofreno	»	1
	»	»	San Giorgio	»	1
	»	»	Liano	»	1
	Pisa	Pisa	Bagni San Giuliano	»	3
	»	»	Cascina	»	2
	»	»	Castellina M.	»	1
	»	»	Chianni	»	1
	»	»	Collesalvetti	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Pisa*	Pisa	Palaia	bovina	1
	»	»	Pisa	»	2
	»	»	Riparbella	»	1
	»	Volterra	Campiglia	»	3
	»	»	Cecina	»	3
	»	»	Piombino	»	3
	Porto Maurizio	Porto Maurizio	Parnassio	»	4
	»	»	Rezzo	»	3
	Potenza	Lagonegro	Carbone	»	3
	»	»	Id.	caprina	1
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Castelsaraceno	bovina	1
	»	»	Episcopia	»	1
	»	»	Id.	ovina	1
	»	»	Lauria	bovina	18
	»	»	Id.	caprina	
	»	»	Id.	ovina	
	»	»	Id.	suina	
	»	»	Nova Siri	bovina	3
	»	»	Rotondella	»	1
	»	»	San Chirico Raparo	»	3
	»	»	Terranova	»	1
	»	»	Tursi	»	6
	»	Matera	Accettura	»	1
	»	»	Id.	ovina	1
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Ferrandina	bovina	2
	»	»	Irsina	»	2
	»	»	Matera	»	4
	»	»	Id.	ovina	1
	»	»	Montalbano	bovina	3
	»	»	Montescaglioso	»	4
	»	»	Miglionico	»	2
	»	»	Id.	suina	
	»	»	Oliveto Lucano	bovina	1
	»	»	Pomarico	»	1
	»	»	Pisticci	»	6
	»	»	Salandra	»	3
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Id.	caprina	1
	»	»	San Mauro Forte	bovina	1
	»	»	Stigliano	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Potenza*	Matera	Tricarico	bovina	2
	»	»	Id.	suina	1
	»	Melfi	Forenza	bovina	1
	»	»	Lavello	»	1
	»	»	Maschito	»	1
	»	»	Melfi	»	4
	»	»	Id.	suina	3
	»	»	Muro Lucano	bovina	2
	»	»	Palazzo	»	1
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Pescopagano	bovina	1
	»	»	Venosa	»	4
	»	»	Id.	suina	4
	»	Potenza	Albano	bovina	1
	»	»	Abriola	»	2
	»	»	Avigliano	»	2
	»	»	Armento	»	2
	»	»	Banzi	»	1
	»	»	Campomaggiore	»	1
	»	»	Corleto Perticara	»	2
	»	»	Genzano	suina	1
	»	»	Palmira	bovina	1
	»	»	Picerno	»	1
	»	»	Pietrapertosa	suina	2
	»	»	Pignola di Basilicata	bovina	1
	»	»	Potenza	»	1
	»	»	Saponara	»	4
	»	»	San Chirico Nuovo	»	1
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Tito	bovina	1
	»	»	Trivigno	»	2
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Vaglio di Basilicata	»	3
	»	»	Id.	bovina	3
	Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	»	1
	»	»	Castel Bolognese	»	1
	»	»	Faenza	»	1
	»	»	Lugo	»	3
	Reggio Calabria	Gerace	Bivongi	»	1
	»	»	Camini	»	1
	»	»	Ciminà	»	1
	»	»	Monasterace	»	1
	»	»	Pazzano	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Reggio Calabria*	Palmi	Caridà	bovina	1
	Reggio Emilia	Guastalla	Campagnuola	»	3
	»	»	Gualtieri	»	2
	»	»	Novellara	»	4
	»	»	Poviglio	»	2
	»	»	Reggiola	»	2
	»	Reggio Emilia	Campegine	»	2
	»	»	Casalgrande	»	7
	»	»	Cavriago	»	2
	»	»	Correggio	»	8
	»	»	Gattatico	»	7
	»	»	Reggio Emilia	»	3
	»	»	Rubiera	»	2
	»	»	Toano	»	3
	Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	»	1
	»	Frosinone	Piperno	»	1
	»	Roma	Campagnano	»	1
	»	»	Roma	»	1
	»	Velletri	Carpineto	»	1
	»	»	Segni	»	1
	»	»	Sezze	»	1
	»	»	Terracina	»	1
	»	Viterbo	Orte	»	1
	Rovigo	Adria	Bottrighe	»	1
	»	Massa Superiore	Castelnuovo B.	»	3
	»	»	Massa Superiore	»	1
	»	»	Melara	»	4
	»	Occhiobello	Canaro	»	2
	»	»	Fiesso U.	»	1
	»	»	Frassinelle	»	1
	»	»	Gaiba	»	1
	»	»	Stienta	»	1
	»	Rovigo	San Martino	»	1
	»	»	Rovigo	»	2
	Salerno	Salerno	Acerno	»	1
	»	»	Montecorvino Rovella	»	1
	»	Campagna	Eboli	bufalina	2
	»	»	Id.	bovina	2
	»	»	Felitto	»	3
	»	»	Corleto Monforte	»	2
	»	Sala Consilina	Montesano sulla Marcellana	»	1
	»	»	Padula	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Salerno*	Vallo L.	Campara	bovina	2
	»	»	Casal Vetino	»	5
	Sassari	Alghero	Alghero	»	8
	»	»	Bannari	»	20
	»	»	Id.	ovina	5
	»	»	Id.	suina	7
	»	»	Bessude	bovina	5
	»	»	Borutta	»	15
	»	»	Id.	ovina	14
	»	»	Id.	suina	15
	»	»	Bonnanaro	bovina	15
	»	»	Id.	ovina	12
	»	»	Id.	suina	15
	»	»	Cheremule	bovina	24
	»	»	Pozzomaggiore	»	(1)
	»	»	Thiesi	»	24
	»	»	Torralba	»	( )
	»	Nuoro	Bitti	»	5
	»	»	Bolotana	»	20
	»	»	Dorgali	»	10
	»	»	Galtelli	»	5
	»	»	Gavoi	»	5
	»	»	Id.	suina	5
	»	»	Irgoli	bovina	8
	»	»	Loculi	»	1
	»	»	Lodè	»	7
	»	»	Lulà	»	3
	»	»	Mamojada	»	27
	»	»	Nuoro	»	18
	»	»	Oliena	»	(1)
	»	»	Olzai	»	2
	»	»	Onani	»	13
	»	»	Id.	ovina	15
	»	»	Id.	suina	10
	»	»	Orgorolo	bovina	3
	»	»	Orotelli	»	25
	»	»	Orosei	»	4
	»	»	Orune	»	(1)
	»	»	Ottana	»	2
	»	»	Id.	suina	5
	»	»	Id.	ovina	6
	»	»	Osiddu	bovina	2

(1) Tutto il territorio del Comune.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Sassari*	Nuoro	Ovodda	bovina	8
	»	»	Posada	»	3
	»	»	Silanus	»	5
	»	»	Siniscola	»	2
	»	»	Torpè	»	10
	»	Ozieri	Anela	»	7
	»	»	Ardara	»	9
	»	»	Id.	suina	10
	»	»	Bono	bovina	2
	»	»	Bottidda	»	(1)
	»	»	Benetutti	»	2
	»	»	Buddusò	»	22
	»	»	Bultei	»	7
	»	»	Burgos	»	(1)
	»	»	Esporlatu	»	(1)
	»	»	Illorrai	»	23
	»	»	Ittireddu	»	100
	»	»	Monti	»	20
	»	»	Mores	»	10
	»	»	Nughedu	»	40
	»	»	Id.	suina	14
	»	»	Nule	bovina	12
	»	»	Oschisi	»	9
	»	»	Pattada	»	27
	»	»	Tula	»	5
	»	Sassari	Bulzi	»	2
	»	»	Carceghe	»	7
	»	»	Chiaramonti	»	4
	»	»	Codrongianus	»	4
	»	»	Florinas	»	3
	»	»	Ittiri	»	20
	»	»	Nulvi	»	2
	»	»	Ploaghe	»	10
	»	»	Id.	suina	10
	»	»	Id.	ovina	7
	»	»	Sennori	bovina	5
	»	»	Tissi	»	2
	»	»	Usini	»	(1)
	»	Tempio	Aggius	»	9
	»	»	Luras	»	7
	»	»	Santa Teresa	»	3
	»	»	Tempio	»	12

(1) Tutto il territorio del Comune.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Sassari*	Tempio	Terranova	bovina	4
	Siena	Siena	Asciano	»	1
	»	»	Chiusdino	»	4
	Sondrio	Sondrio	Campodolcino	»	120
	»	»	Delebio	»	4
	»	»	Novate	»	50
	»	»	Piuro	»	1
	»	»	Postalesio	»	8
	»	»	San Giacomo Filippo	»	2
	»	»	Valmasino	»	4
	»	»	Isolato	»	80
	Teramo	Teramo	Fano Adriano	ovina	7
	»	»	Isola Gr. Sasso	»	11
	»	»	Id.	caprina	2
	Torino	Aosta	Aymavilles	bovina	3
	»	»	Brusson	»	10
	»	»	Gressoney S. I.	»	5
	»	»	Ollomont	»	4
	»	»	Pontbozet	»	5
	»	»	Prè-Saint-Didier	»	3
	»	Ivrea	Borgiallo	»	2
	»	»	Campiglia Soana	»	3
	»	»	Colleretto Castelnuovo	»	2
	»	»	Perosa	»	3
	»	»	Pratiglione	»	2
	»	»	Romano Canavese	»	5
	»	»	San Martino C.	»	2
	»	»	Strambino	»	7
	»	»	Vische	»	5
	»	»	Airasca	»	2
	»	»	Bibbiana	»	2
	»	»	Bobbio Pellice	»	5
	»	»	Cavour	»	8
	»	»	Cercenasco	»	3
	»	»	Garzigliana	»	1
	»	»	Luserna	»	1
	»	»	Macello	»	2
	»	»	Massello	»	12
	»	»	Pinerolo	»	2
	»	»	Torrepellice	»	2
	»	»	Vigone	»	3
	»	»	Villafranca P.	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Torino*	Ivrea	Villarpellice	bovina	12
	»	»	Virle	»	9
	»	Susa	Avigliana	»	2
	»	»	Champlas du Col	»	1
	»	»	Coazze	»	1
	»	»	Chiomonte	»	10
	»	»	Coazze	»	3
	»	»	Condove	»	1
	»	»	Oulx	»	4
	»	»	Salbertraud	»	1
	»	»	Sant'Ambrogio	»	2
	»	Torino	Ala di Stura	»	1
	»	»	Alpignano	»	1
	»	»	Aviglione	»	1
	»	»	Barbania	»	1
	»	»	Cambiano	»	1
	»	»	Carignano	»	9
	»	»	Caselle	»	1
	»	»	Castiglione	»	1
	»	»	Ceres	»	1
	»	»	Chialamberto	»	2
	»	»	Chivasso	»	2
	»	»	Mezzenile	»	2
	»	»	Mondrone	»	1
	»	»	Piossasco	»	1
	»	»	Rivarossa	»	1
	»	»	Rivarolo	»	2
	»	»	Torino	»	1
	»	»	Verrua Savoia	»	2
	Treviso	Treviso	Casier	»	1
	Udine	Cividale	Buttrio	»	1
	»	»	Manzano	»	1
	»	Udine	Osoppo	»	12
	»	»	San Giorgio N.	»	1
	Venezia	Venezia	Dolo	»	1
	»	»	Stra	»	1
	Verona	Bardolino	Castelletto di B.	»	1
	»	»	San Zeno	»	2
	»	Caprino	Caprino	»	3
	»	»	Ferrara M. B.	»	2
	»	Grezzana	Boscochiesanova	»	26
	»	Legnago	Boschi Sant'Anna	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Verona*	Legnago	Cerea	bovina	1
	»	»	Legnago	»	4
	»	»	Minerbe	»	1
	»	Verona	Erbezzo	»	6
	»	»	Montorio	»	1
	»	»	Rovere Veronese	»	2
	Vicenza	Asiago	Enego	»	1
	»	Bassano	Cossola	»	1
	»	»	Valstagna	»	1
	»	Marostica	Conco	»	1
	»	»	Pozzoleone	»	1
	»	Thiene	Villaverla	»	1
	»	Vicenza	Vicenza	»	1
					3242
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—
Morva e farcino	*Treviso*	Conegliano	Santa Lucia P.	equina	1
	»	»	Susegana	»	1
					2
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	*Aquila*	Avezzano	Tagliacozzo	—	8
	»	Cittaducale	Fiamignano	—	18
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	6
	»	»	Cortona	—	10
	»	»	Lucignano	—	8
	»	»	M. S. Savino	—	1
	»	»	Pieve S. Stefano	—	18
	»	»	Monterchi	—	1
	Avellino	Ariano	San Sossio	—	1
	Bergamo	Clusone	Vilminore.	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Malattie infettive dei suini	*Bergamo*	Treviglio	Treviglio	—	1
	Bologna	Bologna	Castenaso	—	1
	»	»	San Pietro in Casale	—	1
	»	»	Bologna	—	4
	Brescia	Brescia	Montichiari	—	1
	Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	—	5
	»	»	Comunanza	—	5
	»	»	Force	—	6
	»	»	Venarotta	—	5
	»	Fermo	Montelparo	—	3
	»	»	Santa Vittoria in M.	—	3
	Campobasso	Campobasso	Felsi	—	3
	»	»	Riccio	—	4
	»	»	Campobasso	—	1
	Forlì	Cesena	Cesena	—	1
	Macerata	Camerino	Camerino	—	2
	Mantova	Castiglione delle S.	Solferino	—	1
	»	Gonzaga	Moglia	—	1
	»	»	Pegognaga	—	1
	»	Ostiglia	Ostiglia	—	2
	»	Revere	Quistello	—	4
	Modena	Modena	Novi	—	1
	»	»	Ravarino	—	2
	»	Pavullo	Pavullo	—	1
	Novara	Novara	Terdobbiate	—	2
	»	»	Crova	—	1
	Perugia	Perugia	Castiglione L.	—	2
	»	»	Massa M.	—	3
	»	Rieti	Poggio Catino	—	1
	Pisa	Pisa	Pisa	—	1
	Salerno	Campagna	Galdo	—	3
	»	»	Valva	—	1
	»	Vallo Lucania	Magliano	—	2
	»	»	Stio	—	3
	Siena	Montepulciano	Castiglion d'Orcia	—	3
	»	»	Chianciano	—	1
		»	Montepulciano	—	2
	»	»	Pienza	—	2
	»	»	Sinalunga	—	1
	Torino	Susa	Foresta	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Rogna	*Aquila*	Aquila	Barisciano	ovina	30
	»	»	Pizzoli	»	3
	»	»	Prata d'Ansidonia	»	10
	»	Avezzano	Tagliacozzo	»	15
	»	Cittaducale	Borgocollefegato	»	2
	»	»	Cittareale	»	6
	»	Sulmona	Canzano	»	2
	Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	»	5
	»	»	Comunanza	»	5
	»	»	Force	»	6
	»	»	Venarotta	»	5
	»	Fermo	Montesoro	»	3
	»	»	Santa Vittoria in M.	»	3
	Foggia	Bovino	Sant'Agata di Puglia	»	1
	»	»	Troia	»	1
	»	Foggia	Alberona	»	8
	»	»	Ortanova	»	1
	»	San Severo	Pietra M.	»	2
	»	»	San Paolo C.	»	3
	»	»	Torremaggiore	»	2
	Forlì	Cesena	Cesena	»	2
	»	»	Savignano	»	2
	»	Rimini	Santarcangelo	»	3
	Grosseto	Grosseto	Orbetello	»	1
	Macerata	Camerino	Visso	»	3
	Perugia	Spoleto	Cerreto	»	3
	»	»	Preci	»	1
	Roma	Civitavecchia	Montalto	»	1
	»	Viterbo	Canino	»	1
	»	»	Capodimonte	»	1
	»	»	Grotte di Castro	»	1
	»	»	Ischia di Castro	»	1
	Teramo	Teramo	Cortino	»	3
	»	»	Fano Adriano	»	1
	»	»	Pietracamela	»	1
	»	»	Rocca Santa Maria	»	3
	»	»	Valle Castellana	»	2
					143
Rabbia	*Bologna*	Bologna	Castelmaggiore	canina	2
	»	»	Bologna	»	3
	Foggia	San Severo	Celenza	suina	1
	»	»	Id.	canina	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Rabbia**	*Forlì*	Cesena	Savignano	canina	1
	Macerata	Macerata	Apiro	»	1
	»	»	Cingoli	»	4
	Siracusa	Siracusa	Floridia	»	1
	»	»	Id.	equina	1
					19
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Avezzano	Balsorano	ovina	3
	»	»	Id.	caprina	3
	Avellino	Ariano	Accadia	ovina	1
	Foggia	Foggia	Viesti	caprina	3
	»	San Severo	San Severo	ovina	1
	Girgenti	Bivona	Santo Stefano	»	1
	Lecce	Taranto	Laterza	»	1
	Lucca	Lucca	Bagni di Lucca	»	1
	»	»	Id.	caprina	1
	Potenza	Matera	Tricarico	»	1
	Roma	Roma	Arcinazzo Romano	ovina	1
	»	»	Formello	»	1
	»	»	Genzano di Roma	caprina	1
	»	»	Roma	ovina	1
	Teramo	Teramo	Valle Castellana	»	1
					21

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	20	21
Carbonchio sintomatico	3	5	5
Afta epizootica	63	826	3242
Morva	1	2	2
Vaiuolo	—	—	—
Rabbia	5	8	19
Rogna	9	30	143
Malattie infettive dei suini	18	50	163
Barbone dei bufali	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	9	13	21
Morbo coitale maligno	—	—	—

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

SPAGNA. — *Marzo 1913.*

MALATTIE	Provincie	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Peripneumonia contagiosa dei bovini	7	13	22	23
Afta epizootica	8	11	480	12
Vaiuolo ovino	23	93	2287	409
Rogna	12	18	190	37
Carbonchio ematico	13	37	190	186
Carbonchio sintomatico	4	5	9	9
Mal rossino dei suini	17	31	1708	1202
Colera e pleuro-polmonite dei suini	23	68	5990	3205
Tubercolosi	9	13	49	49
Moccio	5	6	35	26
Rabbia	11	22	25	25
Pasteurellosi	9	12	1[illegible]3	145
Colera e difterite degli uccelli	8	10	1026	986
Cisticercosi	5	5	17	17
Trichinosi	3	3	12	12
Durina	9	22	11	10

SPAGNA. — *Aprile 1913.*

MALATTIE	Provincie	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Peripneumonia contagiosa dei bovini	8	11	39	27
Afta epizootica	4	9	1299	58
Vaiuolo ovino	23	74	4357	281
Rogna	13	19	627	4
Carbonchio ematico	17	44	484	473
Carbonchio sintomatico	5	9	18	18
Mal rossino dei suini	18	41	1403	734
Colera e pleuro-polmonite dei suini	22	79	3390	3177
Tubercolosi	15	20	65	65
Moccio	5	7	27	15
Rabbia	18	34	49	49
Pasteurellosi	5	7	42	21
Colera e difterite degli uccelli	6	11	803	681
Cisticercosi	5	5	63	63
Trichinosi	3	3	6	6
Durina	8	24	19	12

REGNO DI UNGHERIA.

(B. n. 27).

a) UNGHERIA. — *Dal 25 giugno al 2 luglio 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	225	240
Rabbia	256	271
Moccio e farcino	57	64
Afta epizootica	21	118
Vaiuolo ovino	14	15
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	27	68
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	19	47
Rogna degli equini	226	314
Id. delle pecore	35	122
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	11	15
Risipola dei suini (mal rossino)	620	1781
Setticemia dei suini	932	3064

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 18 al 25 giugno 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	23	27
Rabbia	2	3
Moccio e farcino	7	7
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Morbo coitale maligno	9	87
Esantema coitale vescicoloso degli equini	6	6
Id. id. dei bovini	1	4
Rogna degli equini	13	33
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	18	29
Setticemia dei suini	35	85

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

GRAN BRETAGNA. — *Dal 21 al 28 giugno 1913.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	2	2
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	4	4
Rogna	37	68
Rogna ovina	—	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	56	(1) 132

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 30 giugno al 7 luglio 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	11	48	2813
Rogna dei cavalli	2	2	2
Id. delle capre e delle pecore	5	6	37
Mal rossino	13	26	51
Peste suina	16	29	54
Esantema coitale vescicoloso	6	29	25
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	12	12	13
Peste degli uccelli	1	1	17
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	3	5	116
Carbonchio sintomatico	1	1	1

BAVIERA. — *Dal 1° al 15 giugno 1913.*

MALATTIE	Distretti	Comuni	Masserie
Moccio equino	—	—	—
Afta epizootica	2	3	4
Pleuropolmonite contagiosa bovina	—	—	—
Peste e setticemia dei maiali	52	113	217

BAVIERA. — *Dal 15 al 30 giugno 1913.*

MALATTIE	Distretti	Comuni	Masserie
Moccio equino	—	—	—
Afta epizootica	4	5	5
Pleuropolmonite contagiosa bovina	—	—	—
Peste e setticemia dei maiali	57	103	150

BELGIO. — *Dal 1° al 15 maggio 1913.* — (B. n. 9).

MALATTIE	Numero delle Provincie infette	Numero dei Comuni infetti	Numero dei focolari d'infezione	Numero dei casi
Moccio e farcino	1	1	—	3
Afta epizootica	3	6	17	148
Rabbia	3	4	—	(1) 4
Carbonchio ematico	7	15	—	16
Carbonchio sintomatico	4	5	—	6
Rogna degli ovini	—	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—	—

(1) È stato ucciso come sospetto 1 cane.

Dal 16 al 31 maggio 1913. — (B. n. 10).

MALATTIE	Numero delle Provincie infette	Numero dei Comuni infetti	Numero dei focolari d'infezione	Numero dei casi
Moccio e farcino	1	1	1	1
Afta epizootica	6	15	39	453
Rabbia	4	5	—	(1) 6
Carbonchio ematico	7	22	—	24
Carbonchio sintomatico	5	6	—	7
Rogna degli ovini	—	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—	—

(1) Sono stati uccisi, come sospetti, 3 cani.

Dal 1° al 15 giugno 1913. — (B. n. 11).

MALATTIE	Numero delle Provincie infette	Numero dei Comuni infetti	Numero dei focolari d'infezione	Numero dei casi
Moccio e farcino	—	—	—	—
Afta epizootica	4	13	21	245
Rabbia	1	1	—	(1) 1
Carbonchio ematico	7	13	—	19
Carbonchio sintomatico	2	3	—	3
Rogna degli ovini	—	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—	—

(1) È stato ucciso come sospetto 1 gatto.

FRANCIA. — ***Dal 25 al 31 maggio 1913.***

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	56	649	1485	20815
Rogna degli ovini	7	19	19	4188
Vaiuolo degli ovini	2	3	3	496
Carbonchio ematico	9	9	9	15
Carbonchio sintomatico	13	21	22	33
Moccio e farcino	15	40	64	104
Rabbia	23	—	—	* 43
Mal rossino	11	47	61	125
Pneumoenterite infettiva dei suini	18	64	80	273
Morbo coitale maligno *(dourine)*	—	—	—	—
Tubercolosi	76	5305	11073	80134

Dall'1 al 7 giugno 1913.

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini.	—	—	—	—
Afta epizootica	61	1001	2330	23889
Rogna degli ovini	9	26	30	4977
Vaiuolo degli ovini	2	4	4	506
Carbonchio ematico	9	13	13	16
Carbonchio sintomatico	6	10	10	11
Moccio e farcino	15	31	54	85
Rabbia	25	—	—	** 46
Mal rossino	14	74	95	171
Pneumoenterite infettiva dei suini.	12	36	40	190
Morbo coitale maligno (*dourine*)	—	—	—	—
Tubercolosi	78	5244	11306	82136

Dall'8 all'11 giugno 1913.

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	58	1217	3366	*29298
Rogna degli ovini	9	22	30	4741
Vaiuolo degli ovini	2	4	4	589
Carbonchio ematico	5	6	6	18
Carbonchio sintomatico	16	20	20	35
Moccio e farcino	14	28	45	75
Rabbia	21	—	—	37
Mal rossino	16	60	79	954
Pneumoenterite infettiva dei suini.	22	73	102	637
Tubercolosi	77	5673	11392	82376

*** Casi nuovi.**
**** Oltre quelli uccisi perchè vaganti o stati morsicati.**

BULGARIA. — ***Dal 21 al 29 maggio 1913.***
(B. n. 13).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	1	1
Rogna del cavallo	2	2
Id. del bufalo	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Moccio equino	—	—
Afta epizootica	—	—
Angina infettiva	—	—
Carbonchio sintomatico	1	1

BULGARIA. — ***Dal 29 maggio al 6 giugno 1913.***
(B. n. 14).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	—	—
Carbonchio ematico	1	1
Rogna del cavallo	1	1
Id. delle pecore e delle capre.	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—
Afta epizootica	1	1
Morva	—	—
Tubercolosi	—	—

BULGARIA. — *Dal 6 al 14 giugno 1913.*
(B. n. 15).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	—	—
Carbonchio ematico	2	5
Rogna del cavallo	1	1
Id. dei bovini	1	1
Pneumo-enterite infettiva dei suini.	1	1
Vaiuolo ovino	2	2
Morva	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Afta epizootica.	—	—
Angina infettiva	—	—

BULGARIA. — *Dal 14 al 21 giugno 1913.*
(B. n. 16).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	—	—
Rogna degli ovini	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. del bufalo	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—
Afta epizootica	—	—

ISTRIA. — *Dal 19 al 26 giugno 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	4	124	813
Rabbia	1	1	1
Esantema coitale vescicoloso	1	1	1
Rogna	1	1	1
Mal rossino	1	1	1
Peste suina	2	9	9
Moccio e farcino	2	2	3
Colera degli uccelli	1	24	118

ISTRIA. — *Dal 26 giugno al 3 luglio 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	4	150	1002
Moccio e farcino	—	—	—
Carbonchio ematico	1	1	1
Rogna	—	—	—
Mal rossino	3	3	5
Peste suina	2	9	9
Moccio equino	1	1	2
Colera degli uccelli	1	24	118

COLONIA ERITREA. — *Maggio 1913.*

MALATTIE	Commissariati regionali	Località	Casi	Morti
Peste bovina	(1) 5	16	17	—
Carbonchio sintomatico	1	1	21	—
Carbonchio ematico	1	1	—	—
Afta epizootica	—	—	—	—

(1) Hamasien, Acchelè-Guzai, Seraè e Cheren e Gasc-Setit con qualche caso.

SERBIA. — *Dal 7 al 14 giugno 1913.*

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	9	33	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	—	—	—
Vaiuolo ovino	3	26	24
Rabbia	—	—	—
Morva	—	—	—

SERBIA. — *Dal 14 al 21 giugno 1913.*

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	9	22	11
Carbonchio ematico	2	3	3
Rogna	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	1	35	10
Vaiuolo ovino	3	17	—
Morva	—	—	—
Rabbia	—	—	—

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

1ª *quindicina del mese di maggio 1913.*

Negativo.

2ª *quindicina del mese di maggio 1913.*

Rabbia:

Comuni 1 — località 1 — casi 1.

1ª *quindicina del mese di giugno 1913.*

Rabbia:

Comuni 1 — località 1 — casi 1.

RUMANIA. — *Dal 3 al 13 giugno 1913.* — (B. n. 23).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	27	47	4492	1161	78
Afta epizootica	—	—	—	—	—
Mal rossino	21	84	57	109	72
Pneumonite infettiva	16	169	142	255	179
Pneumoenterite dei suini	11	65	64	53	50
Carbonchio ematico	9	16	6	32	37
Carbonchio sintomatico	—	—	—	—	—
Rabbia	13	20	—	20	20
Morva	2	2	—	4	4
Colera dei polli	1	3	—	20	20
Durina	3	4	7	—	3
Rogna	52	181	1347	20	—

SVEZIA. — *Gennaio 1913.*

MALATTIE	Distretti	Località
Carbonchio ematico	19	58
Carbonchio sintomatico	2	2
Malattie infettive dei suini	2	2
Rabbia	—	—

SVEZIA. — *Febbraio 1913.*

MALATTIE	Distretti	Località
Carbonchio ematico	24	45
Carbonchio sintomatico	2	2
Malattie infettive dei suini	1	1
Rabbia	—	—

SVEZIA. — *Marzo 1913.*

MALATTIE	Distretti	Località
Carbonchio ematico	29	62
Carbonchio sintomatico	2	2
Malattie infettive dei suini	1	1
Moccio equino	—	—
Afta epizootica	—	—

NORVEGIA. — *Mese di giugno 1913.*

MALATTIE	Stalle o greggi infetti al principio del mese	Stalle o greggi infetti durante il mese	Casi di malattia
Peste bovina	—	—	—
Pleuropolmonite contagiosa	—	—	—
Febbre aftosa	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—
Moccio o farcino	—	—	—
Carbonchio ematico	—	14	17
Carbonchio sintomatico	—	3	3
Gastromicosi delle pecore	—	4	9
Febbre catarrale maligna	—	46	46
Rogna delle pecore	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	1	6
Zoppina ovina	—	—	—

GRAN BRETAGNA. — *Dal 7 al 14 giugno 1913.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	13	104
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	2	7
Rogna	59	120
Rogna ovina	1	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	65	(1) 772

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

GRAN BRETAGNA. — *Dal 14 al 21 giugno 1913.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	9	10
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	—	4
Rogna	32	50
Rogna ovina	—	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	58	(1) 510

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio ragioneria)

ESERCIZIO 1912-1913

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

34ª decade - dal 1° al 10 giugno 1913.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13,750 (1)	13,474 (1)	+ 276	23	23	—	1,065	1,065	—
Media	13,707	13,448	+ 259	23	23	—	1,065	1,065	—
Viaggiatori	7,011,640 —	5,873,780 48	+ 1,137,859 52	9,140 —	6,717 48	+ 2,422 52	107,940 —	52,833 36	+ 55,106 64
Bagagli e cani	289,309 —	267,241 09	+ 22,067 91	273 —	263 51	+ 9 49	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,446,402 —	2,125,320 87	— 678,918 87	3,040 —	4,750 78	— 1,710 78	10,060 —	10,777 07	— 717 07
Merci a P. V.	8,270,841 —	7,822,051 61	+ 448,789 39	8,547 —	8,042 86	+ 504 14	—	—	—
Totale	17,018,192 —	16,088,394 05	+ 929,797 95	21,000 —	19,774 63	+ 1,225 37	118,000 —	63,610 43	+ 54,389 57

Prodotti complessivi dal 1° luglio 1912 al 10 giugno 1913.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
Viaggiatori	205,114,298 —	190,898,708 77	+ 14,215,589 23	237,651 —	211,335 70	+ 26,315 30	1,985,434 —	1,781,649 89	+ 203,784 11
Bagagli e cani	9,237,640 —	8,760,440 21	+ 477,199 79	10,579 —	10,043 88	+ 535 12	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	54,341,619 —	56,651,213 45	— 2,309,594 45	138,951 —	146,659 60	— 7,708 60	350,566 —	371,328 65	— 20,762 65
Merci a P. V.	257,295,982 —	246,328,605 24	+ 10,967,376 76	241,119 —	229,493 82	+ 11,625 18	—	—	—
Totale	525,989,539 —	502,638,967 67	+ 23,350,571 33	628,300 —	597,533 —	+ 30,767 —	2,336,000 —	2,152,978 54	+ 183,021 46

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,237 69	1,194 03	+ 43 66
Riassuntivo	38,373 79	37,376 48	+ 997 31

(1) **Esclusi: la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago ed** aggiunta la lunghezza del tronco Longarone Zoldo-Perarolo, della linea Belluno-Cadore, aperto all'esercizio il 5-6-1913 (Ord. di servizio n. 155, Boll. uff. 23 del 5-6-1913).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO (*Unica pubblicazione*).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dall' art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	618166	Banca italiana di cauzioni società anonima sedente in Roma . L.	45 50
5 %	205643 / ora 43808	Polsinelli Giuseppe fu Francesco, dom. in Napoli. Vincolata . . »	425 —
3.75 % / 3.50 %	99806	Schirò Margherita fu Giovanni moglie di Riccobono Gioachino, dom. in Bisacquino (Palermo). Vincolata . . . . »	18 75 / 17 50
»	105123	Caronna Luigi di Giuseppe, dom. in Bisacquino (Palermo). Vincolata . . . . »	52 50 / 49 —
»	137302	Perricone Rosolino fu Giuseppe, dom. in Alcamo (Trapani). Vincolata . . . . »	48 75 / 45 50
3.50 %	618004	Banca italiana di cauzioni, società anonima, sedente in Roma. Vincolata . . . . »	91 —
»	568869	Greco Nicola fu Raffaele, dom. a Centola (Salerno). Vincolata . »	199 50
»	617452	Banca italiana di cauzioni, società anonima, sedente in Roma. Vincolata . . . . »	668 50
»	506019	Raglià Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Torino. Vincolata . . . . »	70 —
5 %	1199702	Verzone Pietro fu Giovanni Antonio, dom. in Brusnengo (Novara). Vincolata . . . . »	400 —
3.50 %	430391	Banca italiana di cauzioni, società anonima, sedente in Roma. Vincolata . . . . »	52 50

Roma, 1° luglio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Rolli Giovanni fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3437 ordinale, n. 48083 di protocollo e n. 439083 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 12 giugno 1912, in seguito alla presentazione di n. 3 certificati della rendita complessiva di L. 370, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1885.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Rolli Giovanni fu Giuseppe i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Gino Cozzolino di Cristoforo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1164 ordinale, n. 12820 di protocollo e n. 450020 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 19 settembre 1912, in seguito alla presentazione di 4 cartelle della rendita complessiva di L. 1505, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1912.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Cozzolino Gino di Cristoforo, il nuovo titolo proveniente dall' eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 luglio 1913, in L. 102.87.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

17 luglio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.51 50	95 76 50	97 35 33
3.50 % *netto* (1902)	97.10 62	95.35 62	96 94 45
3 % *lordo* ...	65 66 67	64.46 67	64 95 82

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I circoli politici esteri sono impressionati delle mosse dei rumeni e dei turchi perocchè non si conosce ancora esattamente l'obbiettivo loro.

Però è certo che le potenze hanno fatto passi per dissuadere la Rumania dal marciare su Sofia e per ricordare alla Turchia che a norma del trattato di Londra non può uscire dalla linea Enos-Midia.

Ecco quanto in merito si telegrafa da Londra, 17:

Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice: Le potenze consigliano il Governo di Bukarest a non occupare Sofia e invitano i Gabinetti balcanici a fermarsi e la Bulgaria ad inviare un delegato a conferire coi primi ministri di Serbia e di Grecia. Infine a Costantinopoli le potenze fanno premura alla Porta perchè non oltrepassi la linea Enos-Midia.

Nei circoli diplomatici regna incertezza a proposito dei movimenti attribuiti alla Turchia e alla Rumania.

Vi è molta sorpresa per il fatto che le dichiarazioni fatte a Costantinopoli lasciano prevedere una avanzata su Adrianopoli, mentre la Turchia fa sapere alle potenze che intende restare al di qua della frontiera Enos-Midia.

Si considera senza viva inquietudine un'avanzata su Adrianopoli, perchè è certo che le potenze sono ben decise a impedire che la Bulgaria sia schiacciata, e si adopreranno anche perchè la Turchia non rimanga ad Adrianopoli, se mai vi andasse, ciò che non si ritiene troppo probabile.

Si giudica la situazione come complicata e spiacevole, ma non pericolosa.

***

La guerra balcanica continua frattanto assieme alle trattative di pace, intorno alle quali si hanno i seguenti dispacci:

Sofia, 17. — Ieri sera è stato tenuto al palazzo reale un Consiglio dei ministri sotto la presidenza del Re.

Esso ha accettato le condizioni offerte dalla Russia come base per la cessazione delle ostilità. Tali condizioni sono comunicate a Atene, a Belgrado e a Bukarest.

I rappresentanti delle grandi potenze si sono riuniti presso il decano del corpo diplomatico ed hanno deciso di non lasciare Sofia in alcun caso, salvo per ordine dei rispettivi Governi.

Pietroburgo, 17. — Secondo notizie da Sofia i bulgari sarebbero disposti ad inviare un plenipotenziario a Nisch, il quale sarebbe, si dice, Théodoroff.

Si assicura d'altra parte che i bulgari sarebbero risoluti, in caso di fallimento delle trattative, a fare uno sforzo supremo. Essi riunirebbero tre eserciti sotto il comando del generale Savoff per far fronte ai Serbi, ed invierebbero 20.000 uomini al generale Ivanoff per operare contro i Greci.

Uscub, 17. — Venizelos e Pasic hanno constatato la unanimità delle loro vedute su tutte le questioni interessanti gli alleati, si sono messi d'accordo sulla risposta da dare alla proposta della Russia, tendente a mettere fine alle ostilità ed hanno espresso la riconoscenza degli Stati alleati per l'intervento del Governo di Pietroburgo.

Essi fanno ricadere sulla Bulgaria la responsabilità degli avvenimenti attuali e dichiarano che sono pronti ad entrare in trattative dirette con la Bulgaria su nuove basi e cioè: Ripartizione territoriale, tenuto conto delle ultime vittorie degli alleati; indennità di guerra e smobilizzazione appena firmati i preliminari di pace.

Queste condizioni diventeranno più severe in caso di tergiversazioni da parte della Bulgaria. In attesa della risposta della Bulgaria, le operazioni continuano.

Londra, 17. — Secondo un dispaccio da Sofia pubblicato dai giornali, il Re Ferdinando avrebbe telegrafato al Re Carlo che il Governo bulgaro è pronto a entrare in trattative con la Rumenia.

***

Abbiamo ieri riferito intorno alla crisi del Gabinetto bulgaro e circa al lavorio per la sua soluzione si hanno da Sofia, 17, i seguenti particolari:

I tentativi di formare un grande Gabinetto colla cooperazione di tutti i partiti, compresi i socialisti e gli agrari, non hanno dato alcun risultato fino a stasera. Si considera tuttavia la formazione di tale Gabinetto come probabile.

In caso di un processo, il Gabinetto attuale resterà al potere immutato, o rinforzato da elementi democratici.

*** Si afferma che il Gabinetto Danew sarà sostituito da un Ministero di difesa nazionale comprendente rappresentanti di tutti i partiti e presieduto da Malinoff, capo del partito democratico.

***

La Commissione finanziaria di Parigi sta per prendere le vacanze avendo ormai esaurito il maggior suo còmpito, del quale informa il seguente dispaccio da Parigi, 17:

In seguito alle numerose riunioni tenute dai vari comitati della Commissione finanziaria degli affari balcanici, l'inchiesta preliminare sui vari punti del programma è quasi terminata. La Commissione, convocata per domani in seduta plenaria, sarà chiamata a pronunziarsi sulla chiusura di questa prima parte dei suoi lavori e sull'opportunità di una sospensione delle sedute, la quale permetterebbe ai vari delegati di sollecitare utilmente istruzioni definitive che i loro Governi potranno così dare con piena conoscenza di causa. Le vacanze della Commissione dureranno parecchie settimane.

***

La conferenza degli ambasciatori ha invece ancora un lungo lavoro da risolvere. Però continua sempre nell'opera sua. Un dispaccio da Londra, 17, in proposito, dice:

Si conferma che la conferenza degli ambasciatori nella seduta del 15 corrente cominciò la discussione del progetto italo-austriaco di statuto albanese. Furono approvati vari articoli tra cui quello

relativo alla gendarmeria. Uno scambio di idee inoltre ha avuto luogo sulla durata del controllo delle sei potenze sull'Albania, sulla procedura per la nomina degli organi esecutivi e circa la fissazione del termine per la nomina del principe.

DALLA LIBIA

Bengasi, 17. — È giunto a bordo del *Lebda* il generale Tassoni che prosegue col postale per Siracusa.

CRONACA ITALIANA

Pel monumento al padre della Patria. — Da domenica prossima, 20 corrente, a tutta la domenica 27 corr., saranno esposti al pubblico nella sala dei modelli del monumento a Vittorio Emanuele II i bozzetti o saggi presentati al concorso per le decorazioni a musaico delle lunette nelle testate del portico della grande opera nazionale.

Croce rossa italiana. — In seguito a comunicazioni pervenute dal Comitato internazionale di Ginevra, il Comitato centrale della Croce rossa italiana, in vista della ripresa delle ostilità negli Stati balcanici, ed essendo venuto a conoscenza della grande quantità di feriti e malati esistenti in quelle località, dopo le ultime battaglie, si è affrettato ad inviare un nuovo dono di medicinali e materiale da medicatura alle Croci rosse dei tre Stati belligeranti

Commissariato dell'emigrazione. — Un comunicato del Commissariato informa che il *Ravenna* della Società Italia, partito il 12 luglio da Napoli per il Plata, ha dovuto fermarsi a Gibilterra per avaria all'elica.

Gli emigranti a bordo del *Ravenna*, in seguito alle intese corse fra il Commissariato e le Compagnie interessate, saranno trasbordati senza aumento di prezzo nel biglietto d'imbarco, sul *Duca d'Aosta* della Navigazione generale italiana, partito oggi da Genova

Non si ebbe a lamentare alcun inconveniente per quanto riguarda la salute e il morale degli emigranti.

Il Commissariato ha telegrafato al console di Gibilterra di recarsi subito a bordo per assistere e confortare i nostri connazionali.

Marina militare. — La 1ª squadra permanente della nostra marina da guerra è stata fatta, a Livorno, oggetto di accoglienze cordiali.

Non appena l'altro giorno si è ancorata in quel porto si sono recati a bordo la Giunta comunale e alcuni eminenti cittadini, per ossequiare il comandante Viale e per invitarlo al ricevimento che ebbe luogo il giorno stesso, alle 17,30, al Municipio, in onore dell'ufficialità della squadra.

A bordo si recarono pure, per visitare il vice ammiraglio Viale, il generale Valleris, comandante quella divisione militare e il prefetto della Provincia, comm. Adami Rossi.

La squadra ieri è partita per Spezia, e forse tornerà a Livorno fra qualche giorno.

*** La squadra d'istruzione costituita dalle navi ***Flavio Gioia*** e ***Amerigo Vespucci***, è partita da Livorno al comando del comandante Dal Buono pel solito viaggio d'istruzione con tutti gli allievi dell'Accademia navale ed a bordo S. A. R. il principe Aimone.

Varo. — Il 20 corr. avrà luogo, a Palermo il varo della R. cannoniera *Caboto* espressamente costruita per la stazione del Plata.

Madrina della nave sarà la principessa Parternò di Sassa, figlia dell'onorevole senatore Emanuele, vice presidente del Senato.

Ambasciata turca. — S. E. l'ambasciatore di Turchia a Roma, comunica:

« Persone che si dicono autorizzate dal Governo imperiale offrono la vendita di buoni del tesoro a condizioni nocive al credito dell'Impero.

L'Ambasciata ottomana dichiara che il Governo imperiale non ha dato a chicchessia nessun mandato per il collocamento di buoni del tesoro ».

Pro Albania. — Da South Framingham e da South-Bridge (Massachusetts) le colonie albanesi colà residenti hanno inviato a S. E. il ministro Di San Giuliano telegrammi invocanti che si adoperi perchè Koritza e distretto siano compresi nei confini dell'Albania.

Aereonautica. — Un altro ardito volo è stato compiuto da Milano a Brindisi dall'aviatore Deroge, partito ieri in aeroplano alle 4,23 a 500 metri d'altezza e con una velocità media di 100 chilometri all'ora.

Dopo una sosta a Bari, ove giunse alle ore 12 7' 30", alle 16,55 il Deroge partì per Brindisi dove atterrò felicemente alle ore 18.

Marina mercantile. — Il *Savoia*, della Veloce, ha proseguito da Napoli per Genova. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano ha proseguito da Dacar per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUKAREST, 17. — *Senato.* — Il senatore Giovanni Lahovari, exministro degli esteri, è stato eletto presidente in sostituzione di Teoro Rossetti, che ha dato le sue dimissioni per ragioni di salute.

Il Senato ha poi approvato un progetto con cui si decreta, ove sia necessaria, la proclamazione dello stato d'assedio.

PARIGI, 17. — *Camera dei deputati.* (Seduta antimeridiana). — Augagneur svolge un emendamento, tendente a limitare al 20 0[0 il numero degli uomini della classe 1913 da arruolare.

L'emendamento, combattuto dal generale Legrand, commissario del Governo, dalla Commissione dell'esercito e dal ministro Etienne è respinto con 497 voti contro 136.

La Camera approva quindi, con 425 voti contro 125, l'art. 6-*bis* che fissa l'arruolamento della classe 1913 alla seconda quindicina di novembre.

BUKAREST, 17. — *Camera dei deputati.* — Si approva un credito per gli armamenti di 8.910.000 franchi e un credito di 100 milioni per la mobilitazione.

I deputati dichiarano che rinunziano ai loro emolumenti a favore delle famiglie dei richiamati sotto le armi.

ISCHL, 17. — L'Imperatore ha ricevuto il ministro degli affari esteri conte Berchtold, col quale ha conferito circa un'ora.

Il conte Berchtold ripartirà stasera per Vienna.

SCHNEIDEMUHL, 17. — Il dirigibile militare *Schnettelanz*, in seguito ad un colpo di vento, ha avuto rotti gli ormeggi ed è fuggito senza pilota.

Un soldato, impigliato nei cordami, è caduto da 200 metri di altezza, rimanendo ucciso.

Il dirigibile ha volato per un'ora sulla città, ed ha atterrato a 3 chilometri di distanza. Si ignora se l'aeronave è rimasta danneggiata.

SCHNEIDEMUHL, 17. — Il dirigibile *Schnettelanz* si trova presso il villaggio di Erpel lungo la ferrovia Schneidemuhl-Bromberg. La carcassa del dirigibile è completamente distrutta. Il dirigibile nella caduta ha rovesciato alberi e tagliato le linee telefoniche.

Un altro soldato sarebbe rimasto gravemente ferito nel momento in cui il dirigibile si è inalzato.

ATENE, 17. — Si hanno i seguenti particolari sull'azione militare delle truppe serbo-greche:

I bulgari sono ormai stati costretti a sloggiare da tutta la Macedonia, eccettuati i distretti di Giumaja Bala a Razlok che si trovano presso l'antica frontiera bulgara.

L'esercito del generale Ivanoff in ritirata cerca appoggiarsi sui contrafforti del monte Vitou, i cui passi conducono a Sofia.

PIETROBURGO, 17. — Sulla linea ferroviaria da Kiew a Odessa, una raffica improvvisa ha rovesciato un treno fracassando 12 vagoni, 10 viaggiatori sono stati uccisi ed 80 sono rimasti feriti.

ATENE 17. — Si conferma che il combattimento impegnato ieri nelle vicinanze di Vronti è terminato con la ritirata dei bulgari. Le forze nemiche di fronte all'estrema ala destra dei greci erano composte dalla terza e dalla seconda divisione. I greci hanno attaccato le posizioni inferiori di Vronti che hanno occupato dopo un vivo combattimento.

I bulgari hanno battuto in ritirata verso Barakeuy. Essi hanno subito gravi perdite.

Dalla parte dei greci le perdite sono assai poco rilevanti.

Si annuncia che davanti al centro greco i bulgari sono in rotta.

PARIGI, 17. — *Camera dei deputati.* — Seduta pomeridiana. — Si discute l'art. 12 che stabilisce un assegno giornaliero alle famiglie dei soldati che sono sostegno di famiglie con un supplemento per ciascun figlio.

Il presidente della Commissione del bilancio, Cochery, mette la Camera in guardia contro le conseguenze finanziarie di questo articolo (Vive proteste).

La Commissione dell'esercito eleva l'indennità a franchi 1.25, oltre un supplemento di 50 centesimi per i figli.

Si approva con 365 voti contro 204 l'indennità di L. 1,25 combattuta dal Governo (Applausi all'estrema sinistra).

Si approva poscia per alzata e seduta un supplemento di 50 centesimi per ciascun figlio al disotto dei 16 anni.

Conformemente alle proposte del ministro Dumont e della Commissione per l'esercito, si approva un emendamento che accorda un sussidio alle famiglie bisognose dei soldati residenti all'estero.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

PARIGI, 17. — *Senato.* — Si approva con alcune modificazioni il progetto di amnistia precedentemente approvato dalla Camera dei deputati.

COSTANTINOPOLI, 17. — Secondo una notizia ai giornali, una personalità degna di fede arrivata da Adrianopoli comunica che i bulgari hanno sgombrato la città lasciando indietro soltanto pattuglie per il mantenimento dell'ordine.

LONDRA, 17. — *Camera dei comuni.* — Buxton interroga il ministro degli esteri, sir E. Grey, per sapere se i rapporti consolari confermano ciò che pretendono la Grecia e la Serbia, che, cioè, la popolazione della provincia di Monastir è greca e serba.

Grey dice che la risposta è negativa.

Rispondendo ad altra interrogazione di Buxton, Grey dice di credere che il progetto della costituzione della Macedonia in Stato autonomo non sarebbe accettato nelle attuali circostanze come una soluzione pratica.

A una interrogazione di Guinness, il quale raccomanda la formazione di una Commissione internazionale per giudicare sulle pretese atrocità bulgare, Grey risponde che da certi punti di vista tale questione è tra quelle che occupano l'attenzione delle potenze, ma è dubbio se esse possano intervenire tra bulgari, serbi e greci.

SOFIA, 17. — L'*Agenzia telegrafica bulgara* comunica:

Di fronte alle calunniose informazioni diffuse dai greci nella stampa di Costantinopoli a proposito di pretesi eccessi compiuti dai bulgari sulla popolazione mussulmana e sull'arruolamento forzato dei prigionieri turchi nell'esercito bulgaro, si constata che nessun prigioniero turco si trovava nelle file dell'esercito bulgaro.

Riguardo poi alla popolazione mussulmana dei nuovi territori occupati dalle truppe greche e serbe, essa fugge insieme coi bulgari per salvarsi dai massacri, dai saccheggi e dagli incendi compiuti dai greci e dai serbi.

ATENE, 17. — I bulgari hanno distrutto la maggior parte dei ponti e delle opere d'arte della strada carrozzabile da Demir Hissar a Giumaja Bala senza arrestare l'avanzata dell'esercito ellenico che avanza, sempre verso Osmania, Melenik e Nevrokop.

La ferrovia di Demir Hissar è stata riparata ed i treni vi circolano di nuovo.

La ferrovia da Serres è intatta. I bulgari hanno soltanto danneggiato gli scambi.

Si dice che i bulgari avevano posto nel porto di Cavalla 37 torpedini e disposto in parecchie posizioni 36 pezzi d'assedio, dei quali sei provenivano da Adrianopoli.

Il tiro dell'incrociatore *Idraha* disperse lunedì scorso quasi 3000 irregolari bulgari riuniti alla foce del Mesta.

Dietro richiesta della Serbia, il Governo greco ha inviato una missione sanitaria camposta di 70 infermieri per curare i feriti.

È arrivata ieri al Pireo una sezione della Croce Rossa russa di 15 infermieri.

BUKAREST, 17. — Secondo notizie dei giornali, le truppe rumene hanno occupato tutti i luoghi più importanti da Viddin a Turtukai.

BELGRADO, 17. — La circostanza che il presidente dei ministri Pasic non è ritornato nella notte a Belgrado, come fu annunziato, ha dato luogo alla voce che egli nel suo viaggio di ritorno, probabilmente a Nisch, si sia incontrato con negoziatori bulgari.

SALONICCO, 17. — Venizelos, di ritorno dal suo viaggio a Uskub, parte stasera per Atene.

SALONICCO, 18. — Al quartiere generale dell'esercito greco si assicura che gli eserciti serbo e greco stringerebbero sempre più il loro cerchio attorno all'esercito del generale Ivanoff, che corre il rischio di essere fatto prigioniero.

USKUB, 18. — Un distaccamento serbo che è entrato da parecchi giorni nel territorio bulgaro, ha occupato Izvor e si è stabilito a Bossilegrad, che dista oltre venti chilometri dalla frontiera ed ha messo in fuga un distaccamento bulgaro dopo aver fatto prigionieri parecchi ufficiali e soldati.

Ieri forze bulgare si ammassarono attorno a Bossilegrad in numero sufficientemente considerevole per rompere la resistenza dei serbi. Esse attaccarono all'alba i distaccamenti da tutti i lati. Si impegnò un vivo combattimento. Malgrado la violenza dell'attacco le truppe serbe riuscirono a mantenere le loro posizioni e alle ore 17 avendo ricevuti rinforzi, esse presero alla loro volta l'offensiva e con un vigoroso attacco alla baionetta respinsero lontano ed in disordine gli assalitori. Le posizioni occupate dai loro distaccamenti dominano tutta la regione in un raggio di 30 kilometri.

LONDRA, 18. — Si annunzia che le domande della Rumenia relativamente alla frontiera Dobric-Balcik contenute nella nota diretta da Maiorescu alle potenze, sono esattamente quelle formulate dal ministro di Rumania durante i negoziati che hanno avuto luogo a Londra con Daneff e che erano comprese nel protocollo firmato a Londra nello scorso gennaio.

La Rumenia non ha fatto nessun'altra domanda da allora in poi.

URGA, 18. — Secondo informazioni qui giunte dalla Mongolia, l'Hutuktu ha ricevuto dal presidente della Repubblica cinese, Yuan-Sci-Kai, un telegramma nel quale gli si ripete la domanda di far conoscere immediatamente se la Mongolia si unisce alla Repubblica cinese.

Questo è l'ultimo avvertimento. In caso di rifiuto, saranno prese misure di repressione.

SHANGHAI, 18. — La fiducia ricomincia a tornare. La piastra tende a riacquistare il suo corso normale.

Si crede che, se le popolazioni del nord riporteranno una vittoria nel Kiang-Sci, la rivolta sarà sospesa, ma si riconosce che il movimento ha preso una grande estensione.

KIU-KIANG, 18. — Si ha da fonte degna di fede che le popolazioni del sud sono state sconfitte e che ripiegherebbero verso le montagne di Kuling deponendo le armi.

Le popolazioni del nord si sono rese padrone di Kuling.

Le truppe sono ammassate a Pu-Ku per avanzare verso il nord.

NOTIZIE VARIE

Il raccolto delle nocciuole in Spagna. — Nel 1912 il raccolto delle nocciuole nella Spagna è stato eccezionalmente abbondante, ma di qualità, stante a quanto hanno asserito gl'interessati, affatto rimarchevole.

Dalle statistiche doganali si rileva l'esportazione di 13.798.801 kg. di nocciuole nel 1912, contro 9.915.268 nel 1911 e 7.267.359 nel 1910.

Calcolando il prezzo medio di 75 lire il quintale, il valore di tale esportazione avrebbe raggiunto nel 1912 la somma di lire 10.349.100,75.

Da circa un triennio non si era raggiunta tale cifra.

La regione maggiormente produttrice delle nocciuole sono le Asturie; la zona principale di cultura è nei cantoni di Inflesto e Leviana (provincia di Oviedo) dai quali viene fatta l'esportazione maggiore.

L'esportazione delle nocciuole ha dato, nel 1912, il 57 per cento sul totale delle esportazioni, essendo stati spediti 60.000 sacchi di un quintale l'uno, mentre quella normale è dai 15 ai 20.000 sacchi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

17 luglio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare . .	758 1
Termometro centigrado al nord	25 6
Tensione del vapore, in mm.	9.17
Umidità relativa, in centesimi	38
Vento, direzione	N
Velocità in km.	6
Stato del cielo	1/4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	25.9
Temperatura minima, id.	15.7
Pioggia in mm.	—

17 luglio 1913.

In Europa: pressione massima di 763 sulle coste occidentali della Spagna, minima intorno a 752 sulle coste baltiche.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito di quasi un millimetro sulle regioni meridionali, aumentato altrove di circa 2 mm.; temperatura in lieve aumento al sud, prevalentemente diminuita per il rimanente; pioggie con temporali sull'alto Veneto, Val Padana, Marche; venti forti del terzo quadrante sull'alto Tirreno e sulle regioni alpine.

Barometro: massimo intorno a 762 sulla Sardegna, minimo intorno a 758 lungo il versante adriatico.

Probabilità: venti intorno a ponente forti sul medio Tirreno; cielo vario all'estremo sud; nuvoloso con pioggie e temporali altrove. Tirreno piuttosto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 luglio 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	23 3	17 8
Sanremo	—	—	—	—
Genova	1/2 coperto	calmo	23 1	17 9
Spezia	sereno	calmo	22 3	15 2
Cuneo	1/2 coperto	—	24 8	14 9
Torino	sereno	—	23 2	14 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno		27 6	16 0
Domodossola	1/4 coperto		27 4	12 8
Pavia	1/2 coperto	-	24 8	12 9
Milano	1/2 coperto		25 3	15 1
Como	sereno		23 8	16 0
Sondrio	—		—	—
Bergamo	3/4 coperto	-	2[illegible] 0	14 0
Brescia	1/4 coperto		26 1	18 8
Cremona	3/4 coperto		27 6	15 5
Mantova	1/2 coperto		27 2	13 2
Verona	1/4 coperto		27 3	14 1
Belluno	piovoso	-	21 9	11 7
Udine	3/4 coperto		24 7	14 4
Treviso	3/4 coperto	—	25 0	13 0
Vicenza	1/2 coperto	—	27 2	13 3
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 5	15 4
Padova	3/4 coperto	—	26 6	13 5
Rovigo	sereno		26 8	13 5
Piacenza	3/4 coperto		26 0	14 1
Parma	3/4 coperto		25 2	14 6
Reggio Emilia	3/4 coperto		26 4	15 1
Modena	3/4 coperto		27 8	15 4
Ferrara	1/4 coperto	—	27 6	15 5
Bologna	1/4 coperto	—	27 2	19 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno		28 0	18 8
Pesaro	1/4 coperto	calmo	29 5	16 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	28 0	13 7
Urbino	sereno	—	22 2	13 6
Macerata	sereno	—	27 6	15 1
Ascoli Piceno	sereno	—	28 4	16 9
Perugia	sereno	—	24 6	11 8
Camerino	1/4 coperto	—	25 0	11 5
Lucca	1/2 coperto	—	24 2	14 3
Pisa	sereno	—	24 2	13 4
Livorno	1/2 coperto	agitato	25 4	17 0
Firenze	sereno	—	25 6	15 0
Arezzo	1/2 coperto	—	27 8	12 2
Siena	1/2 coperto	—	25 6	14 9
Grosseto	1/2 coperto	—	30 0	14 0
Roma	3/4 coperto	—	26 6	15 7
Teramo		—	—	—
Chieti	sereno	—	26 4	16 0
Aquila	sereno	—	26 0	11 7
Agnone	sereno	—	24 3	11 8
Foggia	sereno	—	33 5	20 5
Bari	sereno	legg. mosso	26 4	19 2
Lecce	sereno		33 0	20 1
Caserta	1/2 coperto		29 8	15 2
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	25 5	18 1
Benevento	sereno	—	28 7	17 0
Avellino	1/2 coperto	—	25 6	17 0
Mileto	1/4 coperto	—	32 2	16 0
Potenza	3/4 coperto	—	26 1	14 6
Cosenza	sereno	—	29 0	18 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	28 5	11 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	28 0	20 2
Palermo	1/4 coperto	calmo	27 6	16 6
Porto Empedocle	sereno	mosso	25 7	19 4
Caltanissetta	sereno	—	31 0	21 0
Messina	1/4 coperto	calmo	29 0	22 0
Catania	sereno	calmo	31 0	21 3
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 2	12 0
Sassari	1/2 coperto	—	23 6	15 9

Direttore: G. B. **BALLESIO.** **Tipografia delle Mantellate.** **TUMINO RAFFAELE,** ***gerente responsabile.***